



**2023/0373(COD)**

17.1.2024

# **EMENDAMENTI**

## **53 - 394**

**Progetto di relazione**  
**João Albuquerque**  
(PE757.117v01-00)

Prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche

Proposta di regolamento  
(COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD))



**Emendamento 53**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e potenzialmente nocive per la salute umana. Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo può avere effetti sulle proprietà dei suoli e innescarvi alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi *organismi e* animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di un pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il

*Emendamento*

(1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e potenzialmente nocive per la salute umana; ***nel 2022 sono state rilevate a Roma nel 75 % dei campioni di latte materno e già nel 2020 gli scienziati le hanno trovate nella placenta.*** Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo può avere effetti sulle proprietà dei suoli e innescarvi alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi animali, ***che le scambiano per cibo,*** nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di un pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o

consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.

microorganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti, **compresa l'acqua in bottiglia e di rubinetto. Sebbene gli effetti sulla salute umana delle microplastiche contenute negli alimenti non siano stati ancora esaminati in maniera sufficiente, i loro effetti nocivi possono essere considerevoli.** La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori, **aumentare le preoccupazioni legittime tra i consumatori** e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci **di microplastiche nell'ambiente.**

Or. cs

#### **Emendamento 54**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 1**

###### *Testo della Commissione*

(1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e **potenzialmente** nocive per la salute umana. Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo **può avere** effetti sulle proprietà dei suoli e

###### *Emendamento*

(1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e nocive per la salute umana, **in particolare a causa della presenza di additivi chimici nocivi e di altre sostanze potenzialmente pericolose aggiunte durante la produzione e la conversione, come ftalati, bisfenolo A o ritardanti di fiamma<sup>1 bis</sup>.** Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei

*innescarvi* alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi organismi e animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di un pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.

fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo *ha* effetti sulle proprietà dei suoli e *vi innesca* alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi organismi e animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di un pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.

---

*1 bis "Plastic giants polluting through the back door, The case for a regulatory supply-chain approach to stop plastic pellet pollution in the EU" (Inquinamento celato da parte dei giganti della plastica: la necessità di un approccio normativo alla catena di approvvigionamento per fermare l'inquinamento da pellet di*

*plastica nell'UE), Surfrider e Rethink Alliance 2020.*

Or. en

*Motivazione*

*L'inclusione di additivi e sostanze potenzialmente pericolose è in linea con la definizione di pellet di plastica elaborata nella raccomandazione OSPAR 2021/06 sulla riduzione della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, OSPAR 21/13/1, allegato 30.*

**Emendamento 55**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Nell'Unione europea sono già stati registrati diversi incidenti che hanno determinato la fuoriuscita e la dispersione di pellet, registrando impatti transfrontalieri, tra l'altro, in Spagna, Portogallo, Francia e Paesi Bassi; il più recente è quello verificatosi alla fine del 2023 nel Mare Cantabrico e che ha colpito in modo esponenziale le regioni spagnole di Galizia, Asturia, Cantabria e Paesi Baschi, evidenziando l'urgente necessità di misure ambiziose e olistiche per ridurre in maniera significativa il rischio di inquinamento da pellet nelle catene di approvvigionamento europee, rafforzando inoltre nel contempo le capacità di preparazione e risposta all'inquinamento in caso di fuoriuscite di pellet nei territori e nelle acque dell'UE.*

Or. en

**Emendamento 56**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Gli effetti dell'inquinamento da microplastiche sull'ambiente *ed eventualmente* sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni nella maggior parte del mondo. Alcuni Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del mercato interno.

*Emendamento*

(4) Gli effetti dell'inquinamento da microplastiche sull'ambiente *e* sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni nella maggior parte del mondo. Alcuni Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Or. en

**Emendamento 57**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione<sup>7</sup> affronta il problema dell'inquinamento da microplastiche imponendo una restrizione all'immissione sul mercato di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti (la "restrizione"), dal momento che esiste un notevole inquinamento da microplastiche derivante dall'uso di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o intenzionalmente presenti all'interno di prodotti e tale inquinamento rappresenta un rischio inaccettabile per l'ambiente.

*Emendamento*

(6) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione<sup>[1]</sup> affronta il problema dell'inquinamento da microplastiche imponendo una restrizione all'immissione sul mercato di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti (la "restrizione"), dal momento che esiste un notevole inquinamento da microplastiche derivante dall'uso di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o intenzionalmente presenti all'interno di prodotti e tale inquinamento rappresenta un rischio inaccettabile per l'ambiente. **[1] Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche**

*(REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67).*

---

*<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67).*

Or. cs

**Emendamento 58**  
**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Nel 2021 le parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) hanno adottato la raccomandazione non vincolante 2021/06<sup>8</sup> per ridurre la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione tempestivi di standard efficaci e coerenti per la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento della plastica. Le misure per ridurre al minimo il rischio associato al trasporto di pellet di plastica via mare sono all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale.

*Emendamento*

(7) Nel 2021 le parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) hanno adottato la raccomandazione non vincolante 2021/06<sup>8</sup> per ridurre la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione tempestivi di standard efficaci e coerenti per la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento della plastica. Le misure per ridurre al minimo il rischio associato al trasporto di pellet di plastica via mare sono all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale ("**IMO**"). **Nel 2023 il sottocomitato per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento del Comitato per la protezione dell'ambiente**



*marino dell'IMO ha convenuto di vietare il trasporto di pellet di plastica alla rinfusa alla luce di precedenti gravi incidenti. È pertanto opportuno attuare tale divieto per il trasporto marittimo da e verso l'Unione e al suo interno. Il sottocomitato per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento ha inoltre presentato raccomandazioni per il trasporto di pellet di plastica via mare mediante container (ai fini dell'adozione da parte del Comitato per la protezione dell'ambiente marino nell'aprile 2024). È pertanto opportuno prevedere già l'attuazione di tali raccomandazioni per il trasporto marittimo da e verso l'Unione e al suo interno.*

---

<sup>8</sup> OSPAR Recommendation 2021/06 on the reduction of plastic pellet loss into the marine environment.

---

<sup>8</sup> OSPAR Recommendation 2021/06 on the reduction of plastic pellet loss into the marine environment.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il trasporto marittimo è un'importante forma di trasporto di pellet di plastica. Gli incidenti marittimi possono provocare ingenti fuoriuscite di pellet di plastica. Un singolo container marittimo contiene oltre un miliardo di pellet di plastica. Pertanto, un tonnellaggio relativamente esiguo può già determinare un inquinamento importante. La situazione è ancora più grave nel caso di spedizioni alla rinfusa. In linea con gli accordi pertinenti nel contesto dell'IMO, è opportuno vietare il trasporto alla rinfusa (MEPC, 3-7 luglio 2023). Inoltre, le raccomandazioni di cui si prevede l'adozione da parte dell'IMO nell'aprile 2024 dovrebbero essere già inserite nel presente regolamento.*

#### **Emendamento 59**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

#### **Proposta di regolamento**

**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Circa il 90 % delle merci a livello mondiale è trasportato via mare, compresi***

*i pellet di plastica. Tuttavia, pratiche di manipolazione inadeguate o la mancanza di supervisione di talune operazioni di routine, come la pulizia degli scafi o dei container, possono portare alla dispersione e fuoriuscita di detti pellet nell'oceano. Inoltre, sono state segnalate numerose catastrofi marittime legate al pellet, il che ha reso il trasporto marittimo un'attività ad alto rischio di inquinamento da pellet di plastica. L'impatto di tali dispersioni è catastrofico per gli ecosistemi marini e costieri e per le specie che li compongono e l'estrema mobilità dei pellet di plastica rende difficile efficaci operazioni di contenimento e bonifica. La manipolazione di tali pellet è regolamentata a livello internazionale dalla convenzione sulla sicurezza dei container del 1972, integrata dalla circolare del 2023 del sottocomitato per il trasporto di carichi e contenitori sull'obbligo di comunicare i container dispersi, ma non fornisce le garanzie necessarie per prevenire l'inquinamento da pellet di plastica. L'inserimento del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione, unitamente alle disposizioni relative alla manipolazione di pellet specifiche per tale modo di trasporto, è pertanto essenziale per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Tali elementi sono sviluppati in diverse relazioni internazionali, tra cui la relazione "Stemming the tide: putting an end to plastic pellet pollution" (Contrastare la tendenza: porre fine all'inquinamento da pellet di plastica) pubblicata dall'ONG Fauna and Flora International nel 2022 e il documento di riferimento dell'OSPAR sui pellet di plastica in fase di pre-produzione (2018).*

#### **Emendamento 60**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) La manipolazione di pellet è oggetto di discussione nell'ambito di organizzazioni internazionali come l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), alla luce del rischio significativo di inquinamento catastrofico associato al trasporto marittimo di pellet di plastica. L'IMO sta elaborando misure obbligatorie, misure volontarie a breve termine e protocolli standardizzati per contenere e bonificare le fuoriuscite di pellet dalle navi al fine di ridurre il rischio e l'impatto dell'inquinamento da pellet durante il trasporto marittimo.***

Or. en

**Emendamento 61**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) Nonostante la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione dei rifiuti, dell'inquinamento, dei rifiuti marini e delle sostanze chimiche, non esistono norme specifiche dell'Unione volte a contrastare la dispersione di pellet come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> stabilisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti e impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare misure per prevenirne la produzione. Questi obblighi generali dovrebbero essere integrati da aspetti e requisiti specifici per un'attenta

(9) Nonostante la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione dei rifiuti, dell'inquinamento, dei rifiuti marini e delle sostanze chimiche, non esistono norme specifiche dell'Unione volte a contrastare la dispersione di pellet come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>[I]</sup> stabilisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti e impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare misure per prevenirne la produzione. Questi obblighi generali dovrebbero essere integrati da aspetti e requisiti specifici per un'attenta

manipolazione dei pellet di plastica, al fine di *evitare che diventino rifiuti*.

manipolazione dei pellet di plastica, al fine di *evitarne il rilascio nell'ambiente*. [1] *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)*.

---

<sup>10</sup> *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)*.

Or. cs

#### **Emendamento 62**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) Il presente regolamento prevede misure atte a prevenire, contenere e bonificare l'inquinamento da pellet di plastica che si verifichi a seguito dell'entrata in vigore del presente testo, ma non prevede misure per affrontare l'inquinamento esistente. La bonifica del suolo, dei fiumi e dei corsi d'acqua e il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, litoranei e costieri degradati sono essenziali per conseguire l'obiettivo di riduzione del 30 % entro il 2030, conformemente agli obiettivi fissati dalla normativa sul ripristino della natura e agli obiettivi del Green Deal. La Commissione dovrebbe elaborare una serie di misure per censire e bonificare tali aree già inquinate e attuarle nell'ambito di una strategia europea per il disinquinamento da microplastiche, attraverso misure di sostegno e di*

*accompagnamento per gli Stati membri. Più in generale, l'Unione dovrebbe essere coinvolta nella promozione di soluzioni lungo l'intera catena del valore e dovrebbe includere tale aspetto nei negoziati in corso per l'elaborazione di un trattato internazionale sull'inquinamento da plastica, nonché nella prossima 81<sup>a</sup> sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (MEPC dell'IMO).*

Or. en

**Emendamento 63**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione esamina le dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici per l'uso in siti industriali, ossia pellet di plastica come rilasci evitabili. Per tali rilasci viene introdotto l'obbligo di informazione di una quantità stimata di microplastiche rilasciate annualmente nell'ambiente. ***Pur mancando*** una metodologia per stimare la dispersione, questo obbligo aumenterà la disponibilità di dati sulla dispersione di pellet e in futuro migliorerà la qualità delle informazioni raccolte per valutare i rischi derivanti da tali microplastiche.

*Emendamento*

(12) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione esamina le dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici per l'uso in siti industriali, ossia pellet di plastica come rilasci evitabili. Per tali rilasci viene introdotto l'obbligo di informazione di una quantità stimata di microplastiche rilasciate annualmente nell'ambiente. ***Tuttavia, tale obbligo di informazione è privo di*** una metodologia per stimare la dispersione ***e fornisce solo stime annuali. Se, da un lato,*** questo obbligo aumenterà la disponibilità di dati sulla dispersione di pellet e in futuro migliorerà la qualità delle informazioni raccolte per valutare i rischi derivanti da tali microplastiche, ***dall'altro non è sufficiente per avere una panoramica della natura specifica della dispersione e delle relative cause.***

Or. en

**Emendamento 64**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis)** *La manipolazione di pellet è oggetto di discussione nell'ambito di organizzazioni internazionali come l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), alla luce del rischio significativo di inquinamento catastrofico associato al trasporto marittimo di pellet di plastica. In tale contesto, l'Unione dovrebbe seguire da vicino gli sviluppi in seno all'IMO e svolgere un ruolo di primo piano nel garantire un elevato livello di protezione ambientale in materia.*

Or. en

**Emendamento 65**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 ter)** *Nell'Unione sono stati registrati diversi incidenti che hanno provocato dispersioni e fuoriuscite di pellet con impatti transfrontalieri, evidenziando l'urgente necessità di misure ambiziose e olistiche per ridurre in maniera significativa il rischio di inquinamento da pellet, rafforzando nel contempo le capacità di risposta in caso di fuoriuscite di pellet nei territori e nelle acque dell'UE.*

Or. en

## **Emendamento 66**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Pascal Canfin**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) Nel 2019 nell'Unione sono state disperse nell'ambiente tra le 52 000 e le 184 000 tonnellate di pellet. Centinaia di migliaia di tonnellate di pellet si sono accumulate nell'ambiente per anni e, vista la difficoltà a distinguere i pellet, è impossibile sapere quali operatori economici siano coinvolti in tale dispersione. La presenza di un marcatore chimico in ciascuna delle principali fasi di gestione, in particolare la produzione e la trasformazione, renderebbe più semplice l'individuazione degli operatori economici coinvolti nella catena del valore in caso di dispersione non dichiarata nell'ambiente.**

Or. en

#### *Motivazione*

*In relazione al nuovo articolo 17 bis, paragrafo 1, la questione della tracciabilità dei pellet nell'ambiente è un tema centrale, seppur assente dalla proposta della Commissione. Un semplice marcatore chimico apposto ai pellet in ciascuna delle principali fasi di manipolazione accelererebbe e semplificherebbe l'individuazione degli operatori economici coinvolti nel caso di una dispersione osservata o non dichiarata.*

## **Emendamento 67**

**João Albuquerque**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei

pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento **primario** durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) e utilizzando imballaggi **a prova di perforazione**; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) e utilizzando imballaggi **adeguati**; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

Or. en

## **Emendamento 68**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 15**

##### *Testo della Commissione*

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento primario durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) e utilizzando imballaggi a prova di

##### *Emendamento*

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento primario durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) e utilizzando imballaggi a prova di



perforazione; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

perforazione; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo ***al fine di riportare gli spazi interessati al loro stato naturale.***

Or. en

## **Emendamento 69** **Ska Keller**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento primario durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) e utilizzando imballaggi a prova di perforazione; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

#### *Emendamento*

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento primario durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) e utilizzando ***rigidi*** imballaggi a prova di perforazione; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

Or. en

**Emendamento 70**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di **prevenire** la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, **i vettori dell'UE e dei paesi terzi**, gli obblighi per le **micro, piccole e medie** imprese dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.

*Emendamento*

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di **azzerare** la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, gli obblighi per le **microimprese e le imprese che manipolano quantità inferiori a 250 tonnellate di pellet all'anno** dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.

Or. en

**Emendamento 71**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di prevenire la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi, **gli obblighi per** le micro, piccole **e medie** imprese **dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.**

*Emendamento*

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di prevenire la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi, le micro **e** piccole imprese **sono esentate dai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.**

Or. en

**Emendamento 72**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di prevenire la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi, gli obblighi per le **micro, piccole e medie imprese** dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.

*Emendamento*

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di prevenire la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi, gli obblighi per le **microimprese** dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.

Or. en

*Motivazione*

*Secondo la valutazione d'impatto della Commissione ("VI"), più della metà delle dispersioni stimate di pellet deriva dalla "logistica" (cfr. pagina 160 della VI). La logistica comprende aziende di trasporto e strutture intermedie (= fornitori di stoccaggio e reimpballaggio). I trasportatori nonché i fornitori di stoccaggio sono principalmente micro o piccole imprese. È importante trovare il giusto equilibrio tra gli obblighi normativi necessari e gli oneri amministrativi. Gli obblighi dovrebbero essere attenuati solo per le microimprese.*

**Emendamento 73**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.

*Emendamento*

(18) Al fine di prevenire **e azzerare** la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.

Or. en

**Emendamento 74**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto **delle dimensioni** dell'impianto **e della portata delle operazioni**.

*Emendamento*

(18) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto **della natura** dell'impianto.

Or. en

*Motivazione*

*Una distinzione è giustificata solo dalla diversa natura degli impianti (ad esempio un sito di produzione rispetto a un semplice sito di stoccaggio), ma non dalle dimensioni del sito o dalla portata delle sue operazioni, salvo specificamente indicato nell'allegato.*

**Emendamento 75**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.

*Emendamento*

(18) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.

### **Emendamento 76**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 19**

###### *Testo della Commissione*

(19) Per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi, gli operatori economici dovrebbero fornire all'autorità competente il piano di valutazione dei rischi che hanno realizzato, unitamente a un'autodichiarazione di conformità.

###### *Emendamento*

(19) Per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità alle prescrizioni del piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi, gli operatori economici dovrebbero fornire all'autorità competente il piano di valutazione dei rischi che hanno realizzato, unitamente a un'autodichiarazione di conformità.

### **Emendamento 77**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 20**

###### *Testo della Commissione*

(20) Gli operatori economici dovrebbero scegliere l'attrezzatura specifica da installare o la procedura da eseguire. Tuttavia le autorità competenti, nel verificare la conformità, dovrebbero poter imporre agli operatori economici la modifica del piano di valutazione dei rischi, anche adottando, entro un determinato periodo di tempo, una qualsiasi delle azioni elencate nel presente regolamento per garantire un'adeguata attuazione delle sue prescrizioni.

###### *Emendamento*

(20) Gli operatori economici dovrebbero scegliere l'attrezzatura specifica da installare o la procedura da eseguire. Tuttavia le autorità competenti, nel verificare la conformità, dovrebbero poter imporre agli operatori economici la modifica del piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi, anche adottando, entro un determinato periodo di tempo, una qualsiasi delle azioni elencate nel presente regolamento per garantire un'adeguata attuazione delle sue prescrizioni.

**Emendamento 78**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di valutazione dei rischi realizzato per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente **al volume** totale **manipolato**. **Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, i dati sulle stime delle quantità rilasciate possono essere utilizzati** nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione.

*Emendamento*

(21) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di valutazione dei rischi realizzato per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente **alla quantità** totale **manipolata**. **Le stime delle quantità rilasciate nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione dovrebbero essere integrate da obblighi di informazione più dettagliati per poter monitorare l'attuazione del presente regolamento.**

Or. en

*Motivazione*

*Gli obblighi di informazione per i pellet di plastica previsti dal regolamento della Commissione sulla restrizione delle microplastiche intenzionali prevedevano solo stime annuali in merito alle dispersioni, il che non è sufficiente per poter monitorare l'attuazione del regolamento. È pertanto opportuno stabilire obblighi di informazione più dettagliati.*

**Emendamento 79**  
**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di valutazione dei rischi realizzato per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente al volume totale manipolato. Per ridurre gli oneri a carico

*Emendamento*

(21) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi realizzato per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente al volume totale manipolato. Per ridurre gli

degli operatori economici, i dati sulle stime delle quantità rilasciate possono essere utilizzati nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione.

oneri a carico degli operatori economici, i dati sulle stime delle quantità rilasciate possono essere utilizzati nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione.

Or. en

## **Emendamento 80** **João Albuquerque**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di valutazione dei rischi realizzato per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente al volume totale manipolato. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, i dati sulle stime delle quantità rilasciate possono essere utilizzati nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione.

#### *Emendamento*

(21) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di valutazione dei rischi realizzato per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente al volume totale **prodotto e** manipolato. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, i dati sulle stime delle quantità rilasciate possono essere utilizzati nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione.

Or. en

## **Emendamento 81** **Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Date le caratteristiche della loro attività, i vettori non dovrebbero essere obbligati a condurre un piano di valutazione dei rischi. Dovrebbero invece essere tenuti ad adottare misure tangibili

#### *Emendamento*

(22) Date le caratteristiche della loro attività, i vettori non dovrebbero essere obbligati a condurre un piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi. Dovrebbero invece essere tenuti ad

volte a prevenire, contenere e affrontare le fuoriuscite e la dispersione. Tali misure dovrebbero essere soggette a verifica da parte delle autorità competenti, principalmente durante il processo di trasporto.

adottare misure tangibili volte a prevenire, contenere e affrontare le fuoriuscite e la dispersione. Tali misure dovrebbero essere soggette a verifica da parte delle autorità competenti, principalmente durante il processo di trasporto.

Or. en

## **Emendamento 82** **Stanislav Polčák**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Date le caratteristiche della loro attività, i vettori non dovrebbero essere obbligati a condurre un piano di valutazione dei rischi. Dovrebbero invece essere tenuti ad adottare misure tangibili volte a prevenire, contenere e affrontare le fuoriuscite e la dispersione. Tali misure dovrebbero essere soggette a verifica da parte delle autorità competenti, principalmente durante il processo di trasporto.

#### *Emendamento*

(22) Date le caratteristiche della loro attività, i vettori non dovrebbero essere obbligati a **elaborare e** condurre un piano di valutazione dei rischi. Dovrebbero invece essere tenuti ad adottare misure tangibili volte a prevenire, contenere e affrontare le fuoriuscite e la dispersione. Tali misure dovrebbero essere soggette a verifica da parte delle autorità competenti, principalmente durante il processo di trasporto.

Or. cs

## **Emendamento 83** **João Albuquerque**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno degli addetti degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi. Gli

#### *Emendamento*

(23) Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire **e azzerare** la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno degli addetti degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi. Gli



operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici degli addetti, al fine di garantire che conoscano le attrezzature e le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e siano capaci di utilizzarle ed eseguirle. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le azioni pertinenti per attuare le prescrizioni del presente regolamento, ad esempio il posizionamento di nuovi dispositivi di raccolta, e a tenerne traccia. Se del caso, dovrebbero adottare azioni correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso.

operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici degli addetti, al fine di garantire che conoscano le attrezzature e le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e siano capaci di utilizzarle ed eseguirle. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le azioni pertinenti per attuare le prescrizioni del presente regolamento, ad esempio il posizionamento di nuovi dispositivi di raccolta, e a tenerne traccia. Se del caso, dovrebbero adottare azioni correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso.

Or. en

**Emendamento 84**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno degli addetti degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici degli addetti, al fine di garantire che conoscano le attrezzature e le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e siano capaci di utilizzarle ed eseguirle. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le azioni pertinenti per attuare le prescrizioni del presente

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

regolamento, ad esempio il posizionamento di nuovi dispositivi di raccolta, e a tenerne traccia. Se del caso, dovrebbero adottare azioni correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso.

Or. cs

## **Emendamento 85** **Ska Keller**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) ***Le imprese di medie e grandi dimensioni che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione che affronti specifiche esigenze e modalità di formazione. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.***

#### *Emendamento*

(24) ***Tutti gli*** impianti dovrebbero ***realizzare*** una valutazione interna annuale e ***adottare*** un programma di formazione che affronti specifiche esigenze e modalità di formazione. ***Dovrebbero essere certificati tutti i tipi di impianti di piccole, medie e grandi dimensioni e le microimprese che svolgono operazioni intermedie. È probabile che le medie e grandi imprese manipolino quantità superiori di pellet, che possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente.*** Per queste imprese, la ***certificazione*** dovrebbe ***iniziare prima ed essere rinnovata con maggiore frequenza.*** I certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.

---

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

---

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Or. en

## **Emendamento 86**

### **João Albuquerque**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 24**

##### *Testo della Commissione*

(24) Le imprese di medie e grandi dimensioni che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione che affronti specifiche **esigenze e modalità di formazione**. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di

##### *Emendamento*

(24) Le imprese di medie e grandi dimensioni che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione **obbligatoria** che affronti specifiche **questioni in materia di prevenzione, pratiche, tutela dei lavoratori, tecnologie di bonifica, uso e manutenzione delle attrezzature, esecuzione delle procedure nonché monitoraggio e comunicazione delle dispersioni di pellet**. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o

ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.

un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.

---

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

---

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Or. en

## **Emendamento 87** **Stanislav Polčák**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Le imprese **di medie e grandi dimensioni** che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione che affronti specifiche esigenze e modalità di formazione. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un

#### *Emendamento*

(24) Le imprese che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione che affronti specifiche esigenze e modalità di formazione. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. Tali

certificato rilasciato da certificatori. Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.

---

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.

---

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Or. cs

## **Emendamento 88** **Ska Keller**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) *Le micro e piccole imprese e le medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate* dovrebbero essere *tenute* a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. *Inoltre* dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

#### *Emendamento*

(25) *Tutti gli operatori economici* dovrebbero essere *tenuti* a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità. *L'autodichiarazione dovrebbe essere rinnovata ogni anno.*

Or. en

## Motivazione

*Rettifica di un errore della Commissione: tutti gli operatori economici sono tenuti a rilasciare un'autodichiarazione, non solo quelli più grandi. Le autodichiarazioni dovrebbero essere rinnovate ogni anno per agevolare la conformità.*

### Emendamento 89

Deirdre Clune

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 25

###### *Testo della Commissione*

(25) Le **micro e piccole imprese e le** medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a **1 000** tonnellate dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

###### *Emendamento*

(25) Le medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a **2 000** tonnellate dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

Or. en

### Emendamento 90

Stanislav Polčák

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 25

###### *Testo della Commissione*

(25) Le **micro e piccole imprese e le medie e grandi** imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

###### *Emendamento*

(25) Le imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

**Emendamento 91**  
**Andreas Glück, Ulrike Müller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Le **micro e piccole imprese e le medie e** grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

*Emendamento*

(25) Le grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

Or. en

**Emendamento 92**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Le micro e piccole imprese e le medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica **in quantità inferiori a 1 000 tonnellate** dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

*Emendamento*

(25) Le micro e piccole imprese e le medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

Or. en

**Emendamento 93**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Le micro, piccole *e medie* imprese (*PMI*) della catena di approvvigionamento dei pellet *dovrebbero conformarsi ai* pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, *ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.*

*Emendamento*

(32) Le micro *e* piccole imprese della catena di approvvigionamento dei pellet *sono esentate dai* pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 94**  
**Andreas Glück, Ulrike Müller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*



(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet **dovrebbero conformarsi ai** pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, **ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.**

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet **sono esentate dai** pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

## Emendamento 95 Karol Karski

### Proposta di regolamento Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet **dovrebbero conformarsi ai pertinenti** obblighi stabiliti dal presente regolamento, **ma** potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento **di alcuni** obblighi. **La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di**

#### *Emendamento*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet dovrebbero **essere esentate dagli** obblighi stabiliti dal presente regolamento **poiché** potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento **degli** obblighi **stabiliti dal presente regolamento.**

*pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.*

Or. en

#### Emendamento 96

Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 32

##### *Testo della Commissione*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, **ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi.** La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa

##### *Emendamento*

(32) **Poiché** le micro, piccole e medie imprese (PMI) **rappresentano una quota importante** della catena di approvvigionamento dei pellet, **esse** dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e

potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

finanziario e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Or. en

## **Emendamento 97** **João Albuquerque**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

#### *Emendamento*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per **le microimprese e** le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Or. en

**Emendamento 98**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, ma potrebbero incontrare costi e difficoltà *in proporzione maggiori* nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

*Emendamento*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, ma potrebbero incontrare costi e difficoltà *eccessivamente elevati* nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per *le microimprese e* le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Or. cs

**Emendamento 99**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento

*Emendamento*

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento

dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico *e finanziario* e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e formazione specializzata per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Or. en

#### *Motivazione*

*Gli operatori economici possono giustamente ricevere assistenza sotto forma di accesso ai finanziamenti, formazione e assistenza tecnica e organizzativa. Tuttavia, non dovrebbero ricevere sostegno finanziario ai fini del rispetto, tanto più che la stessa industria della plastica si è impegnata a eliminare le dispersioni di pellet.*

#### **Emendamento 100** **Karol Karski**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(32 bis)** *La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in*

*particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio.*

Or. en

**Emendamento 101**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Al fine di agevolare la creazione di basi comuni per il calcolo della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente occorre disporre di una metodologia standardizzata stabilita in una norma armonizzata adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

*Emendamento*

(33) Al fine di agevolare la creazione di basi comuni per il calcolo della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente occorre disporre di una metodologia standardizzata stabilita in una norma armonizzata adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>. ***In attesa dell'adozione della metodologia standardizzata, gli operatori economici dovrebbero indicare la metodologia utilizzata nel comunicare le dispersioni di pellet di plastica.***

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Or. en

## Motivazione

*Sebbene sia ovviamente preferibile disporre di una metodologia di comunicazione standardizzata per le dispersioni di pellet, l'assenza di tale metodo non dovrebbe indurre gli operatori economici a non procedere alla comunicazione in attesa dell'adozione della metodologia standardizzata. È pertanto opportuno chiarire che, in attesa dell'adozione della metodologia standardizzata, gli operatori economici dovrebbero indicare la metodologia utilizzata nel comunicare le dispersioni di pellet di plastica.*

### Emendamento 102

Stanislav Polčák

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 36

###### *Testo della Commissione*

(36) Per garantire la conformità, le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie, comprese ispezioni e audizioni, quando sono in possesso di informazioni rilevanti e sulla base delle stesse, compresi i reclami motivati presentati da terzi. I terzi che presentano un reclamo dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto.

###### *Emendamento*

(36) Per garantire la conformità, le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie, comprese ispezioni e audizioni, quando sono in possesso di informazioni rilevanti e sulla base delle stesse, compresi i reclami motivati presentati da terzi. I terzi che presentano un reclamo dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto. ***È opportuno considerare che le ONG che promuovono la protezione della salute umana, dell'ambiente o dei consumatori abbiano un interesse sufficiente.***

Or. cs

### Emendamento 103

Stanislav Polčák

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 38

###### *Testo della Commissione*

(38) Per dissuadere efficacemente gli operatori economici dal disattendere le prescrizioni del presente regolamento, gli

###### *Emendamento*

(38) Per dissuadere efficacemente gli operatori economici dal disattendere le prescrizioni del presente regolamento, gli

Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, occorre stabilire criteri comuni per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.

Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, occorre stabilire criteri comuni per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere ***appieno. È inoltre opportuno tenere conto degli sforzi dell'organismo responsabile per limitare i potenziali effetti negativi della violazione sulla salute umana e sull'ambiente.***

Or. cs

#### **Emendamento 104**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 39**

##### *Testo della Commissione*

(39) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto l'operatore economico e i vettori dell'UE e dei paesi terzi non conformi del beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi di cui al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, almeno il 4 % del fatturato

##### *Emendamento*

(39) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto l'operatore economico e i vettori dell'UE e dei paesi terzi non conformi del beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi di cui al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, almeno il 4 % del fatturato



economico annuo *nello Stato membro interessato*.

economico annuo *nell'Unione. Al fine di rafforzare l'effetto deterrente delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero rendere note ogni anno, una volta divenute definitive, le sanzioni comminate per le violazioni commesse, i fatti che le costituiscono e l'identità degli operatori responsabili.*

Or. en

**Emendamento 105**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 39**

*Testo della Commissione*

(39) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto l'operatore economico e i vettori dell'UE e dei paesi terzi non conformi *del* beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi di cui al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, almeno il 4 % del fatturato economico annuo nello Stato membro interessato.

*Emendamento*

(39) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto l'operatore economico e i vettori dell'UE e dei paesi terzi non conformi *di qualsiasi* beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi di cui al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, almeno il 4 % del fatturato economico annuo nello Stato membro interessato.

Or. cs

**Emendamento 106**  
**Michal Wiezik**

**Proposta di regolamento**

## Considerando 41

### *Testo della Commissione*

(41) Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni del presente regolamento garantendone anche in tal modo un'applicazione più efficace, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Occorre quindi adattare ***l'onere della prova applicabile*** a tali situazioni. Quando un individuo riesce a fornire prove sufficientemente solide per far presumere che la violazione del presente regolamento sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.

### *Emendamento*

(41) Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni del presente regolamento garantendone anche in tal modo un'applicazione più efficace, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Occorre quindi adattare ***le norme applicabili*** a tali situazioni. ***Le presunzioni confutabili sono un meccanismo comune per alleviare le difficoltà probatorie del ricorrente, preservando nel contempo i diritti del convenuto. Le presunzioni confutabili si applicano soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni. Onde mantenere una perequazione dei rischi ed evitare un'inversione dell'onere della prova, un ricorrente dovrebbe essere tenuto a fornire prove sufficientemente pertinenti***

*da poter presumere che la violazione sia all'origine o abbia contribuito al danno. Alla luce delle sfide probatorie cui fanno fronte le persone lese, in particolare in casi complessi, la disposizione conseguirà un giusto equilibrio per la persona che subisce un danno alla salute umana e per il convenuto.* Quando un individuo riesce a fornire prove sufficientemente solide per far presumere che la violazione del presente regolamento sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.

Or. en

**Emendamento 107**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni del presente regolamento garantendone anche in tal modo un'applicazione più efficace, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento *secondo le modalità stabilite dagli Stati membri*, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del

*Emendamento*

(41) Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni del presente regolamento garantendone anche in tal modo un'applicazione più efficace, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto

diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Occorre quindi adattare l'onere della prova applicabile a tali situazioni. Quando un individuo riesce a fornire prove sufficientemente solide per far presumere che la violazione del presente regolamento sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.

dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Occorre quindi adattare l'onere della prova applicabile a tali situazioni. Quando un individuo riesce a fornire prove sufficientemente solide per far presumere che la violazione del presente regolamento sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.

Or. cs

## **Emendamento 108** **João Albuquerque**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 42 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(42 bis) Considerando i gravi rischi che le dispersioni di pellet comportano per gli ecosistemi, per la vita marina e terrestre e per la salute umana, in particolare quando si degradano in microplastiche, a causa delle potenziali proprietà pericolose dei polimeri e degli additivi di cui sono composti i pellet di plastica, è opportuno adottare rapidamente restrizioni alla fabbricazione, all'uso o all'immissione sul mercato di polimeri pericolosi, in conformità dell'articolo 68 del***

*regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora il rischio per la salute umana o per l'ambiente non sia adeguatamente controllato.*

Or. en

## **Emendamento 109**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, al fine di prevenirne la dispersione.

##### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, al fine di prevenirne la dispersione *e, se del caso, intraprendere un'azione di riparazione in caso di dispersione.*

Or. en

## **Emendamento 110**

**Ska Keller**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità superiori a ***cinque tonnellate*** nell'anno civile precedente;

##### *Emendamento*

(a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità superiori a ***una tonnellata*** nell'anno civile precedente;

Or. en

##### *Motivazione*

*La normativa UE sulle sostanze chimiche REACH impone la registrazione delle sostanze chimiche da parte dei fabbricanti a partire da una tonnellata di produzione annua. Una tonnellata di pellet equivale a circa 50 milioni di pellet, vale a dire una quantità significativa.*

*La soglia di tonnellaggio per quanto riguarda l'ambito di applicazione generale del nuovo regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica dovrebbe essere allineata alla soglia REACH per la registrazione delle sostanze chimiche.*

### **Emendamento 111**

**Deirdre Clune**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità superiori a **cinque** tonnellate nell'anno civile precedente;

###### *Emendamento*

(a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità superiori a **dieci** tonnellate nell'anno civile precedente;

Or. en

### **Emendamento 112**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione **in quantità superiori a cinque tonnellate** nell'anno civile precedente;

###### *Emendamento*

(a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione nell'anno civile precedente;

Or. en

### **Emendamento 113**

**Dolors Montserrat, Francisco José Millán Mon**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) vettori dell'UE e dei paesi terzi che

###### *Emendamento*

(b) vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'Unione,

trasportano pellet di plastica nell'Unione.

*compreso il trasporto via mare.*

Or. es

#### **Emendamento 114**

**Pietro Fiocchi**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'Unione.

##### *Emendamento*

(b) vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano ***a titolo professionale*** pellet di plastica nell'Unione.

Or. it

#### **Emendamento 115**

**Karol Karski**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 bis. Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet sono esentate dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento.***

Or. en

#### **Emendamento 116**

**Ska Keller**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) "pellet di plastica": una piccola

##### *Emendamento*

(a) "pellet di plastica": una piccola

massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, **di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto**, utilizzato come materia prima **nelle operazioni di** fabbricazione di prodotti in plastica;

massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, **indipendentemente dalla forma, comprese scaglie e polveri, cui possano essere stati aggiunti additivi**, utilizzato come materia prima **nella** fabbricazione di prodotti in plastica **o prodotto mediante operazioni di riciclaggio**;

Or. en

#### *Motivazione*

*Flakes and powders have the same harmful impact on the environment as uniform pellets. It should be stated explicitly that the definition of plastic pellet includes flakes and powders in line with the definition of the OSPAR Convention. As plastic pellets may contain additives, this should be included in the definition to avoid misunderstandings. According to the IA, currently around 10% of the total production of pellets occurs during recycling of plastic waste. Recycling of plastic waste will increase in the future. It is thus important to include recycling into the definition of plastic pellets.*

#### **Emendamento 117**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, **di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto**, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

##### *Emendamento*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, **indipendentemente dalla forma, comprese scaglie, polveri, sferule e granuli, cui possano essere stati aggiunti additivi**, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione **e di riciclaggio** di prodotti in plastica;

Or. en

#### **Emendamento 118 Deirdre Clune**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

*Emendamento*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, ***ad esempio cilindro, perla, scaglia o polvere***, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

Or. en

**Emendamento 119**  
**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

*Emendamento*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, ***comprese polveri e scaglie***, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento intende chiarire i tipi di pellet che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, allineando la definizione di "pellet di plastica" a quella elaborata nella raccomandazione OSPAR 2021/06 sulla riduzione della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino.*

**Emendamento 120**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

*Emendamento*

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione **e di riciclaggio** di prodotti in plastica;

Or. en

**Emendamento 121**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) "polvere di pellet di plastica": il residuo industriale della macinazione e della lavorazione di pellet, non utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento intende semplicemente chiarire la differenza tra polveri, scaglie e pellet e polvere di pellet di plastica e plastica vergine, derivanti dalla manipolazione in diverse fasi della catena del valore. Anche la polvere di pellet deve rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per evitarne la diffusione nell'ambiente, ma non rientra nella definizione di "pellet".*

**Emendamento 122**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica di pellet di plastica dal contenimento **primario**;

*Emendamento*

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica **o prolungata** di pellet di plastica dal contenimento;

Or. en

## Emendamento 123

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica di pellet di plastica dal contenimento **primario**;

*Emendamento*

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica di pellet di plastica dal contenimento;

Or. en

## Emendamento 124

**Stanislav Polčák**

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica di pellet di plastica dal contenimento **primario**;

*Emendamento*

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica di pellet di plastica dal contenimento;

Or. cs

## Emendamento 125

**Ska Keller, Ana Miranda**

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro **dell'impianto** nell'ambiente o da veicoli stradali, vagoni ferroviari **o** navi della navigazione interna che trasportano pellet di plastica;

*Emendamento*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica **in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento**, dal perimetro **di qualsiasi** impianto nell'ambiente o da **qualsiasi vettore, tra cui** veicoli stradali, vagoni ferroviari, navi della navigazione interna **e navi marittime** che trasportano pellet di plastica;

Or. en

*Motivazione*

*Il trasporto marittimo è un'importante forma di trasporto di pellet di plastica. Gli incidenti marittimi possono provocare ingenti fuoriuscite di pellet di plastica. Un singolo container marittimo contiene oltre un miliardo di pellet di plastica. Pertanto, un tonnellaggio relativamente esiguo può già determinare un inquinamento importante. Nella valutazione d'impatto sono stati riferiti diversi casi di questo genere. La recente perdita di un singolo (!) container contenente pellet di plastica al largo delle coste portoghesi ha provocato un'importante crisi ecologica sulle coste della Galizia. Pertanto, le dispersioni dalle navi marittime dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del regolamento.*

**Emendamento 126**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica **dal perimetro dell'impianto** nell'ambiente o da veicoli **stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna** che trasportano pellet di plastica;

*Emendamento*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica nell'ambiente **dal perimetro dell'impianto** o da veicoli che trasportano pellet di plastica;

Or. cs

**Emendamento 127**  
**Sirpa Pietikäinen**

## Proposta di regolamento

### Articolo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o da veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano pellet di plastica;

#### *Emendamento*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o da veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione **marittima e** interna che trasportano pellet di plastica;

Or. en

## Emendamento 128

**Dolors Montserrat, Francisco José Millán Mon**

## Proposta di regolamento

### Articolo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o **da veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano** pellet di plastica;

#### *Emendamento*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o **derivante dal trasporto dei** pellet di plastica, **compreso il trasporto via mare**;

Or. es

## Emendamento 129

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

## Proposta di regolamento

### Articolo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o da **veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna** che trasportano

#### *Emendamento*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica **in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, anche** dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o da **qualsiasi vettore** che

pellet di plastica;

*trasporta* pellet di plastica;

Or. en

**Emendamento 130**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o *da veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano* pellet di plastica;

*Emendamento*

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica *in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, anche* dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o *dal trasporto di* pellet di plastica;

Or. en

**Emendamento 131**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) "impianto": qualsiasi locale, struttura, *ambiente* o luogo in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;

*Emendamento*

(d) "impianto": qualsiasi locale, struttura, *sito industriale* o luogo in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;

Or. en

**Emendamento 132**  
**Pietro Fiocchi**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica ***nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;***

*Emendamento*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto ***a titolo professionale*** di pellet di plastica;

Or. it

**Emendamento 133**

**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari ***o*** navi della navigazione interna;

*Emendamento*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di ***qualsiasi vettore, tra cui*** veicoli stradali, vagoni ferroviari, navi della navigazione interna ***o navi marittime;***

Or. en

*Motivazione*

*Il trasporto marittimo è un'importante forma di trasporto di pellet di plastica. Il concetto di "vettori dell'UE" dovrebbe includere espressamente le navi marittime.*

**Emendamento 134**

**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato

*Emendamento*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato

membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica *mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna*;

membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica *nell'Unione*;

Or. cs

### **Emendamento 135**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – lettera f**

###### *Testo della Commissione*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica *mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna*;

###### *Emendamento*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica;

Or. en

### **Emendamento 136**

**Dolors Montserrat, Francisco José Millán Mon**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – lettera f**

###### *Testo della Commissione*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica *mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna*;

###### *Emendamento*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica, *compreso il trasporto via mare*;

Or. es



**Emendamento 137**  
**Sirpa Pietikäinen**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;

*Emendamento*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione **marittima e** interna;

Or. en

**Emendamento 138**  
**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik,**  
**Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;

*Emendamento*

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione **marittima o** interna;

Or. en

*Motivazione*

*Secondo la relazione "Stemming the tide: putting an end to plastic pellet pollution" (Contrastare la tendenza: porre fine all'inquinamento da pellet di plastica) dell'ONG Fauna and Flora International, pubblicata nel 2022, l'industria navale è considerata una delle principali fonti di inquinamento da pellet di plastica, in particolare a causa della cattiva manipolazione dei carichi, delle operazioni di pulizia ordinaria (ad esempio di scafi e container) e delle fuoriuscite accidentali. L'inserimento del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione del regolamento è pertanto essenziale per il conseguimento dei suoi obiettivi.*

**Emendamento 139**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione *mediante*  
*l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni*  
*ferroviari o navi della navigazione*  
*interna;*

*Emendamento*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione;

Or. cs

**Emendamento 140**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione *mediante*  
*l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni*  
*ferroviari o navi della navigazione*  
*interna;*

*Emendamento*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione;

Or. en

**Emendamento 141**  
**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione mediante  
l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni  
ferroviari **o** navi della navigazione interna;

*Emendamento*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione mediante  
l'utilizzo di **qualsiasi vettore, tra cui**  
veicoli stradali, vagoni ferroviari, navi  
della navigazione interna **e navi marittime**;

Or. en

*Motivazione*

*Il trasporto marittimo è un'importante forma di trasporto di pellet di plastica. Oltre alle spedizioni all'interno dell'UE, circa il 20 % della produzione complessiva di pellet di plastica dell'UE è rispettivamente importato o esportato. È probabile che la maggior parte avvenga mediante il trasporto marittimo. Inoltre, la stragrande maggioranza delle navi mercantili non batte bandiera dell'UE e pertanto rappresenta un vettore di un paese terzo. Per garantire condizioni di parità, le navi marittime di paesi terzi, quando sono impegnate in un'attività economica nell'Unione, vale a dire quando fanno scalo in un porto europeo, dovrebbero rispettare le stesse norme dei vettori dell'UE, come avviene anche per tutti gli altri vettori di paesi terzi.*

**Emendamento 142**

**Dolors Montserrat, Francisco José Millán Mon**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione **mediante**  
***l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni***  
***ferroviari o navi della navigazione***  
***interna***;

*Emendamento*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione, **compreso il**  
***trasporto via mare***;

Or. es

**Emendamento 143**  
**Sirpa Pietikäinen**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione mediante  
l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni  
ferroviari o navi della navigazione interna;

*Emendamento*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione mediante  
l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni  
ferroviari o navi della navigazione  
**marittima e** interna;

Or. en

**Emendamento 144**  
**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik,**  
**Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione mediante  
l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni  
ferroviari o navi della navigazione interna;

*Emendamento*

(g) "vettore di un paese terzo":  
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita  
in un paese terzo, impegnata nel trasporto  
di pellet di plastica nell'ambito della sua  
attività economica nell'Unione mediante  
l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni  
ferroviari o navi della navigazione  
**marittima o** interna;

Or. en

*Motivazione*

*Secondo la relazione "Stemming the tide: putting an end to plastic pellet pollution" (Contrastare la tendenza: porre fine all'inquinamento da pellet di plastica) dell'ONG Fauna and Flora International, pubblicata nel 2022, l'industria navale è considerata una delle principali fonti di inquinamento da pellet di plastica, in particolare a causa della cattiva manipolazione dei carichi, delle operazioni di pulizia ordinaria (ad esempio di scafi e container) e delle fuoriuscite accidentali. L'inserimento del trasporto marittimo nell'ambito di*

*applicazione del regolamento è pertanto essenziale per il conseguimento dei suoi obiettivi.*

**Emendamento 145**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – lettera I bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(I bis) "misure di riparazione": qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II della direttiva 2004/35/CE<sup>1 bis</sup>;*

---

<sup>1 bis</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32004L0035>

Or. en

**Emendamento 146**

**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – lettera I bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(I bis) "misure di riparazione": misure definite all'articolo 2, punto 11, della direttiva 2004/35/CE.*

Or. en

*Motivazione*

*Visto il grave danno ambientale che può essere causato dalle dispersioni di pellet di plastica, è necessario includere nel nuovo regolamento disposizioni relative alle misure di riparazione.*

*La definizione di tali misure dovrebbe essere tratta dalla direttiva sulla responsabilità ambientale.*

## **Emendamento 147**

**Ska Keller**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera l ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(l ter) "operazioni intermedie":  
stoccaggio e reimballaggio.**

Or. en

*Motivazione*

*Secondo il documento di riferimento dell'OSPAR sui pellet di plastica in fase di pre-produzione del 2018, le operazioni intermedie sono la maggiore fonte di dispersione di pellet. È pertanto opportuno includere una definizione specifica per tali operazioni, in modo da poter distinguere le disposizioni applicabili a tali operazioni rispetto a quelle di altre operazioni.*

## **Emendamento 148**

**Deirdre Clune**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano *evitate*. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono *immediatamente* per bonificarle.

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano *ridotte al minimo*. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono *in maniera adeguata* per bonificarle.

Or. en

## **Emendamento 149**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javier López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per bonificarle.

*Emendamento*

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per bonificarle **e riportare gli spazi interessati al loro stato naturale.**

Or. en

**Emendamento 150**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per bonificarle.

*Emendamento*

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le **fuoriuscite e le** dispersioni siano evitate. In caso di **fuoriuscite e** dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per **contenerle e** bonificarle.

Or. en

*Motivazione*

*L'ambito di applicazione del regolamento si applica sia alle dispersioni che alle fuoriuscite di pellet, come indicato nei considerando 18 e 22 e all'articolo 4, paragrafi 6 e 8. Data l'estrema mobilità dei pellet di plastica, è inoltre indispensabile mettere in atto misure per contenere le dispersioni prima della bonifica.*

**Emendamento 151**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per bonificarle.

*Emendamento*

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni **e le fuoriuscite** siano evitate. In caso di dispersioni **o fuoriuscite**, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per bonificarle.

Or. en

**Emendamento 152**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi notificano all'autorità competente tutte le fuoriuscite e le dispersioni e le successive azioni intraprese conformemente al modulo di cui all'allegato V.**

Or. en

**Emendamento 153  
Ska Keller**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*



**1 bis. Gli operatori economici degli impianti che producono pellet e degli impianti che manipolano pellet eliminano tutte le dispersioni di pellet nell'ambiente dal perimetro dell'impianto.**

Or. en

*Motivazione*

*L'obiettivo comune dichiarato dei membri di Plastic Europe consiste nell'eliminare tutte le dispersioni di pellet nell'ambiente, cfr. <https://plasticseurope.org/sustainability/circularity/waste-management-prevention/pellet-loss-prevention/>. L'obiettivo dovrebbe essere reso giuridicamente vincolante. Esso è in linea con la raccomandazione 2021/06 dell'OSPAR sulla riduzione della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, che fa riferimento al conseguimento degli obiettivi di azzeramento delle dispersioni di pellet mediante sistemi di certificazione.*

**Emendamento 154**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici e i vettori dell'UE notificano all'autorità competente, secondo le modalità stabilite da quest'ultima, ogni impianto che gestiscono e ogni volta che effettuano il trasporto di pellet di plastica, a seconda dei casi.

*Emendamento*

2. Gli operatori economici e i vettori dell'UE **e dei paesi terzi** notificano all'autorità competente, secondo le modalità stabilite da quest'ultima, ogni impianto che gestiscono e ogni volta che effettuano il trasporto di pellet di plastica, a seconda dei casi.

Or. en

**Emendamento 155**

**Massimiliano Salini, Francesca Peppucci**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici e i vettori

*Emendamento*

2. Gli operatori economici e i vettori

dell'UE notificano all'autorità competente, secondo le modalità stabilite da quest'ultima, ogni impianto che gestiscono e **ogni volta che** effettuano il trasporto di pellet di plastica, a seconda dei casi.

dell'UE **e dei paesi terzi** notificano all'autorità competente, secondo le modalità stabilite da quest'ultima, ogni impianto che gestiscono e **se** effettuano il trasporto di pellet di plastica, a seconda dei casi.

Or. en

**Emendamento 156**  
**Massimiliano Salini, Francesca Peppucci**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli operatori economici e i vettori dell'UE notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti qualsiasi modifica significativa dei loro impianti e delle loro attività collegate alla manipolazione di pellet di plastica, compresa la chiusura di un impianto esistente.

*Emendamento*

3. Gli operatori economici e i vettori dell'UE **e dei paesi terzi** notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti qualsiasi modifica significativa dei loro impianti e delle loro attività collegate alla manipolazione di pellet di plastica, compresa la chiusura di un impianto esistente.

Or. en

**Emendamento 157**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Ai fini del presente regolamento, gli operatori economici etichettano tutti i container per lo stoccaggio e il trasporto contenenti pellet di plastica come "pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria 2 di pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico", come indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008.**

*Motivazione*

*È di fondamentale importanza che tutti i container siano adeguatamente etichettati per agevolare la manipolazione al fine di evitare dispersioni. Ai fini del presente regolamento, è opportuno stabilire che i pellet di plastica debbano essere etichettati come "pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria 3 di pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico", conformemente al regolamento CLP. Tale classificazione non prevede né pittogrammi né avvertenze, ma l'indicazione di pericolo "nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" e un consiglio di prudenza sullo smaltimento.*

**Emendamento 158****Massimiliano Salini, Francesca Peppucci****Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro **pubblico** contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 3 e 4.

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 2 e 3. **Il registro evita la duplicazione con altri sistemi di registrazione ambientale nazionali e dell'UE esistenti e tutela le informazioni commerciali riservate.**

**Emendamento 159****Stanislav Polčák****Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro pubblico contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 3 e 4.

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro pubblico contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 3 e 4. **Il registro è messo a disposizione del pubblico gratuitamente su un sito web.**

**Emendamento 160**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro pubblico contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 3 e 4.

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro pubblico contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi **1 bis, 2 e 3**.

Or. en

**Emendamento 161**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro pubblico contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 3 e 4.

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro pubblico contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi **2 e 3**.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è puramente tecnico e mira semplicemente a rettificare un errore numerico nella proposta della Commissione.*

**Emendamento 162**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici intraprendono le azioni seguenti:

*Emendamento*

Gli operatori economici **e i vettori dell'UE** intraprendono le azioni seguenti:

Or. en

#### Emendamento 163

**Ska Keller**

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) elaborano un piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I, **tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni;**

*Emendamento*

(a) elaborano un piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I;

Or. en

*Motivazione*

*Le flessibilità relative alla natura e alle dimensioni dell'impianto, nonché alla portata delle sue operazioni, sono specificate in modo più adeguato nell'allegato I.*

#### Emendamento 164

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) elaborano un piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni;

*Emendamento*

(a) elaborano un piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni **nel caso di operatori economici, e conformemente all'allegato**

*III nel caso di vettori;*

Or. en

**Emendamento 165**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) elaborano un piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni;

*Emendamento*

(a) elaborano un piano di valutazione e **prevenzione** dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni;

Or. en

**Emendamento 166**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di valutazione dei rischi di cui alla lettera a);

*Emendamento*

(b) installano le attrezzature **di cui all'allegato I** ed eseguono le procedure descritte nel piano di valutazione dei rischi di cui alla lettera a);

Or. en

*Motivazione*

*Il riferimento all'allegato I è implicito nel presente paragrafo ma non è esplicito, a differenza del paragrafo precedente. L'emendamento intende pertanto semplicemente chiarire tale riferimento.*

## **Emendamento 167**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di valutazione dei rischi di cui alla lettera a);

##### *Emendamento*

(b) installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi di cui alla lettera a);

Or. en

## **Emendamento 168**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) notificano il piano di valutazione dei rischi di cui alla lettera a) all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'impianto, trasmettendo altresì un'autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modello di formulario di cui all'allegato II.

##### *Emendamento*

(c) notificano il piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi di cui alla lettera a) all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'impianto, trasmettendo altresì un'autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modello di formulario di cui all'allegato II.

Or. en

## **Emendamento 169**

**Deirdre Clune**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della

##### *Emendamento*

Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della

loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta **motivata**, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

Or. en

**Emendamento 170**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

*Emendamento*

Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di valutazione dei rischi, tenendo conto, **senza indebito ritardo**, in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

Or. cs

**Emendamento 171**  
**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

*Emendamento*

Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

Or. en



**Emendamento 172**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici ***mantengono aggiornato*** il piano di valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

*Emendamento*

Gli operatori economici ***aggiornano e comunicano annualmente il proprio*** piano di valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

Or. en

**Emendamento 173**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici ***che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro o piccole imprese, devono notificare all'autorità competente un*** aggiornamento del piano di valutazione dei rischi ***per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.***

*Emendamento*

2. ***Entro il 31 marzo di ogni anno civile tutti*** gli operatori economici ***comunicano alle autorità competenti l'aggiornamento del piano di valutazione dei rischi nel caso in cui sia stato aggiornato, un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità e i loro registri a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente.***

Or. en

*Motivazione*

*Gli operatori economici dovrebbero comunicare annualmente i loro registri alle autorità*

*competenti per garantire una corretta applicazione della legislazione e per tenere aggiornate le autorità competenti.*

#### **Emendamento 174**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici ***che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro o piccole imprese, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento*** del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ***ogni cinque anni dall'ultima notifica.***

##### *Emendamento*

2. ***Ogni anno tutti*** gli operatori economici ***e i vettori dell'UE riesaminano, aggiornano e comunicano alle autorità competenti i propri registri sulla loro quantità di pellet manipolati, le dispersioni stimate, la notifica*** del piano di valutazione dei rischi ***aggiornato*** per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità.

Or. en

#### **Emendamento 175**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Max Orville, Pascal Canfin**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici ***che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti*** in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità ***inferiori*** a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, ***o che sono micro o piccole imprese, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di***

##### *Emendamento*

2. Gli operatori economici in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità ***superiori*** a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ***ogni due anni dall'ultima notifica. Tale obbligo si applica ogni cinque anni per gli***

conformità ogni *cinque* anni dall'ultima notifica.

***operatori economici che non sono microimprese in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente.***

Or. en

#### *Motivazione*

*At present, the European Commission's text does not set out a precise timetable for economic operators managing more than 1,000 tonnes to notify the competent authorities, but only for large and medium-sized enterprises managing less than 1,000 tonnes and for micro and small enterprises. This proposed rewording of the paragraph will clarify this point: all companies will have to notify an update to the competent authorities, with companies managing more than 1,000 tonnes (whatever their size) notifying every two years and every five years for all companies managing less than 1000 tonnes, with the exemption of micro-entreprises.*

#### **Emendamento 176**

**Andreas Glück, Ulrike Müller**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, ***o che sono micro o piccole imprese***, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.

##### *Emendamento*

2. Gli operatori economici che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.

Or. en

#### **Emendamento 177**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

## Articolo 4 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici **che sono medie e grandi imprese**, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a **1 000** tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono **micro o piccole imprese**, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni **cinque** anni dall'ultima notifica.

### *Emendamento*

2. Gli operatori economici che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a **250** tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono **microimprese**, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni **tre** anni dall'ultima notifica.

Or. en

## Emendamento 178 Deirdre Clune

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a **1 000** tonnellate nell'anno civile precedente, **o che sono micro o piccole imprese**, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.

### *Emendamento*

2. Gli operatori economici che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori **o pari a 2 000** tonnellate nell'anno civile precedente devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.

Or. en

## Emendamento 179 João Albuquerque

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro o piccole imprese, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.

*Emendamento*

2. Gli operatori economici che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro o piccole imprese, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica, ***o in caso di modifica delle sue operazioni o di incidente significativo, tenendo conto dei particolari punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.***

Or. en

**Emendamento 180**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici che ***sono medie e grandi imprese, che*** gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, ***o che sono micro o piccole imprese,*** devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.

*Emendamento*

2. Gli operatori economici che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.

Or. cs

## Emendamento 181

Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Le autorità competenti **possono richiedere** agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:

##### *Emendamento*

3. Le autorità competenti **garantiscono che siano utilizzate le migliori pratiche e attrezzature e richiedono** agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:

Or. en

## Emendamento 182

Ska Keller

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Le autorità competenti **possono richiedere** agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:

##### *Emendamento*

3. Le autorità competenti **richiedono** agli operatori economici di **utilizzare le migliori pratiche e possono** intraprendere le azioni seguenti:

Or. en

##### *Motivazione*

*Le migliori pratiche dovrebbero essere applicate da tutti.*

## Emendamento 183

Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) modificare i piani di valutazione dei

##### *Emendamento*

(a) modificare i piani di valutazione **e**

rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate o, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;

**prevenzione** dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate o, se del caso, contenute e bonificate, **che gli spazi interessati siano riportati al loro stato naturale** e che sia rispettato l'allegato I;

Or. en

**Emendamento 184**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) modificare i piani di valutazione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate o, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;

*Emendamento*

(a) **entro un periodo di tempo ragionevole determinato dalle autorità competenti**, modificare i piani di valutazione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate o, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;

Or. cs

**Emendamento 185**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) modificare i piani di valutazione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate **o**, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;

*Emendamento*

(a) modificare i piani di valutazione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate **e**, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;

**Emendamento 186**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro *è messo a disposizione del pubblico su un sito web.*

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro *deve omettere informazioni dettagliate sui piani di valutazione dei rischi, in particolare sui processi e sugli impianti, nella misura in cui la rilevanza commerciale di tali informazioni possa essere giustificata.*

**Emendamento 187**  
**Massimiliano Salini, Francesca Peppucci**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro *è messo a disposizione del pubblico su un sito web.*

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro *evita la duplicazione con altri sistemi di registrazione ambientale nazionali e dell'UE esistenti e tutela le informazioni commerciali riservate.*



**Emendamento 188**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità **notificati a norma dei paragrafi 1 e 2**. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità, **le notifiche di dispersioni e fuoriuscite, nonché le sintesi di audit, comprese le informazioni dettagliate sulla non conformità individuata e le misure correttive richieste**. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

Or. en

**Emendamento 189**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

*Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità, notificati a norma dei paragrafi 1 e 2, **le misure adottate in caso di mancato rispetto conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e gli inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1**. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

Or. en

*Motivazione*

*Anche le misure adottate dagli Stati membri in caso di mancato rispetto e la segnalazione di inconvenienti e incidenti dovrebbero essere incluse nel registro pubblico.*

## Emendamento 190

Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

##### *Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione *e prevenzione* dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

Or. en

## Emendamento 191

Stanislav Polčák

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

##### *Emendamento*

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi e le autodichiarazioni di conformità notificati a norma dei paragrafi 1 e 2. Il registro è messo a disposizione del pubblico *gratuitamente* su un sito web.

Or. cs

## Emendamento 192

Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Max Orville, Pascal Canfin

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate nell'allegato III siano attuate durante le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, le operazioni di pulizia e di manutenzione.

*Emendamento*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate nell'allegato III siano attuate durante le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, **lo stoccaggio**, le operazioni di pulizia e di manutenzione. **Le autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di attuare tutte le azioni elencate nell'allegato III per garantire che la fuoriuscita e le dispersioni possano essere effettivamente evitate.**

Or. en

*Motivazione*

*È pertanto opportuno includere i vettori dell'UE e dei paesi terzi quali attori fondamentali per prevenire le fuoriuscite di pellet durante il trasporto e lo stoccaggio. In quanto tale, l'attuazione dell'allegato III è essenziale per garantire che siano evitate dispersioni di pellet durante il trasporto. Ispirandosi alla logica descritta all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti avranno quindi la possibilità di garantire che tali misure siano correttamente attuate dai soggetti economici.*

**Emendamento 193**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate nell'allegato III siano attuate **durante** le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, le operazioni di pulizia e di manutenzione.

*Emendamento*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate nell'allegato III siano attuate **per tutti gli addetti alla manipolazione nella catena di approvvigionamento, per tutte** le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, **lo stoccaggio**, le operazioni di pulizia e di manutenzione.

Or. en

**Emendamento 194**  
**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate ***nell'allegato III*** siano attuate durante le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, le operazioni di pulizia e di manutenzione.

*Emendamento*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate ***negli allegati III e III bis*** siano attuate durante le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, le operazioni di pulizia e di manutenzione.

Or. en

*(Collegato all'emendamento degli stessi relatori che introduce un nuovo allegato III bis per il trasporto marittimo)*

*Motivazione*

*Oltre alle prescrizioni generali per i vettori dell'UE e dei paesi terzi, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per il trasporto marittimo in un allegato separato.*

**Emendamento 195**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate nell'allegato III siano attuate ***durante*** le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, le operazioni di pulizia e di manutenzione.

*Emendamento*

5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate nell'allegato III siano attuate ***per tutte*** le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, ***lo stoccaggio***, le operazioni di pulizia e di manutenzione.

Or. en

**Emendamento 196**  
**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 4 – paragrafo 6 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

6. Gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di valutazione dei rischi stabilito in conformità dell'allegato I e i vettori dell'UE e dei paesi terzi attuano le azioni di cui all'allegato III nell'ordine di priorità seguente:

### *Emendamento*

6. Gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi stabilito in conformità dell'allegato I e i vettori dell'UE e dei paesi terzi attuano le azioni di cui all'allegato III nell'ordine di priorità seguente:

Or. en

## Emendamento 197

Ska Keller

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE hanno gli obblighi seguenti:

### *Emendamento*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE **e dei paesi terzi** hanno gli obblighi seguenti:

Or. en

### *Motivazione*

*I vettori dei paesi terzi sono definiti vettori stabiliti in un paese terzo e impegnati nel trasporto di pellet di plastica nell'Unione. Per garantire condizioni di parità, i vettori dei paesi terzi dovrebbero essere soggetti alle stesse prescrizioni dei vettori dell'UE.*

## Emendamento 198

Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

### *Testo della Commissione*

(a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ciascun addetto e che conosca e sia capace di utilizzare le

### *Emendamento*

(a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ciascun addetto e che conosca e sia capace di utilizzare le

attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento;

attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento **e assicurare la tutela della salute del personale che partecipa alla manipolazione di pellet di plastica;**

Or. en

**Emendamento 199**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate **annualmente** e del volume totale di pellet di plastica manipolato.

*Emendamento*

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate e del volume totale di pellet di plastica manipolato.

Or. en

**Emendamento 200**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e **del volume** totale di pellet di plastica **manipolato**.

*Emendamento*

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente **in conformità dell'allegato IV bis e della quantità** totale di pellet di plastica **manipolata**.

Or. en

*Motivazione*

*Le dispersioni dovrebbero essere registrate in un apposito modulo. È opportuno registrare anche i quantitativi di produzione.*

## Emendamento 201

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

### Proposta di regolamento

**Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e del volume totale di pellet di plastica manipolato.

#### *Emendamento*

(c) tenere un registro delle quantità di **fuoriuscite e** dispersioni stimate annualmente e del volume totale di pellet di plastica **prodotto e** manipolato.

Or. en

## Emendamento 202

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Pascal Canfin**

### Proposta di regolamento

**Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e del volume totale di pellet di plastica manipolato.

#### *Emendamento*

(c) tenere un registro delle quantità di **fuoriuscite e** dispersioni stimate annualmente e del volume totale di pellet di plastica manipolato.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'ambito di applicazione del regolamento si applica sia alle dispersioni che alle fuoriuscite di pellet, come indicato nei considerando 18 e 22 e all'articolo 4, paragrafi 6 e 8. Data l'estrema mobilità dei pellet di plastica, è inoltre indispensabile mettere in atto misure per contenere le dispersioni prima della bonifica.*

## Emendamento 203

**João Albuquerque**

### Proposta di regolamento

**Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e del volume totale di pellet di plastica manipolato.

*Emendamento*

(c) tenere un registro delle quantità di **fuoriuscite e** dispersioni stimate annualmente e del volume totale di pellet di plastica manipolato.

Or. en

**Emendamento 204**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2**

*Testo della Commissione*

A partire da *sei* mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, gli operatori economici stimano le quantità di dispersioni di cui alla lettera c), primo comma, secondo la metodologia standardizzata di cui all'articolo 13.

*Emendamento*

A partire da **diciotto** mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, gli operatori economici stimano le quantità di dispersioni di cui alla lettera c), primo comma, secondo la metodologia standardizzata di cui all'articolo 13.

Or. en

**Emendamento 205**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se

*Emendamento*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo per un periodo di cinque anni e, su richiesta **motivata**, li mettono a disposizione delle autorità



del caso, dei certificatori.

competenti e, se del caso, dei certificatori.

Or. en

#### **Emendamento 206**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo ***per un periodo di cinque anni*** e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, ***se del caso***, dei certificatori.

##### *Emendamento*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e dei certificatori.

Or. en

#### **Emendamento 207**

**Stanislav Polčák**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo per un periodo di ***cinque*** anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso, dei certificatori.

##### *Emendamento*

Gli operatori economici e i vettori dell'UE conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo per un periodo di ***dieci*** anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso, dei certificatori.

Or. cs

#### **Emendamento 208**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, non appena possibile.

*Emendamento*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, non appena possibile ***per riportare gli spazi interessati al loro stato naturale.***

Or. en

**Emendamento 209**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, ***non appena possibile.***

*Emendamento*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano ***immediatamente*** misure correttive.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento sottolinea la necessità di un'azione immediata per prevenire il più possibile le conseguenze dell'inquinamento da plastica.*

**Emendamento 210**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, ***non appena possibile***.

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive ***immediate***.

Or. en

## **Emendamento 211** **Ska Keller**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 4 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, ***non appena possibile***.

#### *Emendamento*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive ***immediate***.

Or. en

#### *Motivazione*

*I pellet di plastica sono leggeri e galleggianti. Pertanto, le dispersioni possono rapidamente diffondersi in modo capillare. È quindi necessario adottare immediatamente misure correttive per evitare ulteriori danni.*

## **Emendamento 212** **João Albuquerque**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 4 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano

#### *Emendamento*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano

misure correttive, *non appena possibile*.

misure correttive *immediate*.

Or. en

**Emendamento 213**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, non appena possibile.

*Emendamento*

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso *in tutto o in parte*, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive *adeguate*, non appena possibile.

Or. cs

**Emendamento 214**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 9 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

9. Ogni anno gli operatori economici *che non sono micro o piccole imprese e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente*, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna può riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

*Emendamento*

9. Ogni anno gli operatori economici effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna può riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

Or. en

## Motivazione

*È opportuno imporre prescrizioni uniformi a tutti gli operatori economici che partecipano alla manipolazione di pellet di plastica per garantire condizioni di parità. Tutti gli operatori economici dovrebbero effettuare valutazioni interne annuali sullo stato di conformità del proprio impianto.*

### Emendamento 215

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 9 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono **micro o piccole imprese** e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna può riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

##### *Emendamento*

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono **microimprese** e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. **Tale obbligo si applica ogni due anni per gli operatori economici che non sono microimprese in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente.** La valutazione interna può riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

Or. en

## Motivazione

*Tutti i soggetti economici interessati devono effettuare valutazioni interne per garantire che le misure previste dall'allegato I siano efficacemente attuate. Al fine di concedere maggiore flessibilità, l'emendamento propone di concedere più tempo ai soggetti economici che manipolano meno di 1 000 tonnellate e di escludere esplicitamente le microimprese.*

### Emendamento 216

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 9 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

9. Ogni anno gli operatori economici **che non sono micro o piccole imprese e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente**, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna **può riguardare**, tra l'altro, i temi seguenti:

### *Emendamento*

9. Ogni anno gli operatori economici effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I.

***Ogni anno i vettori dell'UE effettuano una valutazione interna sullo stato di conformità delle loro operazioni alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato III.***

La valutazione interna **riguarda**, tra l'altro, i temi seguenti:

Or. en

## Emendamento 217

Deirdre Clune

### Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 9 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

9. Ogni **anno** gli operatori economici **che non sono micro o piccole imprese e** che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **1 000 tonnellate nell'anno civile precedente**, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna può riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

### *Emendamento*

9. Ogni **cinque anni** gli operatori economici che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **2 000 tonnellate nei cinque anni precedenti**, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna può riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

**Emendamento 218**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 9 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono micro o piccole imprese e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna **può** riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

*Emendamento*

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono micro o piccole imprese e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna **deve** riguardare, tra l'altro, i temi seguenti:

Or. cs

**Emendamento 219**  
**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 9 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono **micro o piccole imprese e** che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **1 000** tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna **può riguardare**, tra l'altro, i temi seguenti:

*Emendamento*

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono **microimprese o** che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **250** tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna **riguarda**, tra l'altro, i temi seguenti:

Or. en

## Emendamento 220

Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 9 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) le attrezzature e/o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementate per evitare future dispersioni e **la** loro efficacia;

##### *Emendamento*

(b) le attrezzature e/o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementate per evitare future dispersioni e **una valutazione della** loro efficacia;

Or. en

## Emendamento 221

Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 9 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) i colloqui con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

##### *Emendamento*

(c) i colloqui con il personale, **le misure di tutela della salute per il personale**, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

Or. en

## Emendamento 222

Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 9 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) i colloqui con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

##### *Emendamento*

(c) i colloqui **e le sessioni di formazione** con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione



pertinente.

Or. en

### **Emendamento 223**

**João Albuquerque**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 9 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) i colloqui con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

##### *Emendamento*

(c) i colloqui **e le sessioni di formazione** con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

Or. en

### **Emendamento 224**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 9 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(c bis) i registri della valutazione interna sono mantenuti e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità competenti. Eventuali misure correttive devono essere incluse nell'aggiornamento del piano di valutazione dei rischi.***

Or. en

### **Emendamento 225**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

**9 bis. Gli operatori economici e i vettori dell'UE istituiscono, attuano e mantengono un processo inteso a controllare l'approvvigionamento di beni e servizi che utilizzano, lavorano, fabbricano, maneggiano, immagazzinano o trasportano pellet.**

**(a) Gli operatori e i vettori dell'UE individuano i criteri di selezione pertinenti per la manipolazione responsabile di pellet, ai fini dell'approvazione dei fornitori e dei subappaltatori che forniscono tali beni e servizi. I criteri di selezione possono includere la certificazione o l'accreditamento dei fornitori e dei subappaltatori secondo le norme internazionali pertinenti.**

**(b) Gli operatori e i vettori dell'UE possono chiedere ai fornitori e ai subappaltatori di fornire informazioni sulle loro prestazioni in materia di prevenzione delle dispersioni di pellet, sui piani di valutazione dei rischi e sugli obiettivi. Gli operatori economici collaborano con i fornitori e i subappaltatori per individuare i rischi di dispersione di pellet derivanti dalle loro attività e operazioni che hanno un impatto sull'organizzazione.**

Or. en

**Emendamento 226**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

**9 bis. Gli operatori tengono un registro della valutazione interna per dieci anni e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso,**

**Emendamento 227**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = **24** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **tre** anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica **in quantità superiori a 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

*Emendamento*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = **12** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **due** anni, gli operatori economici che sono **medie e** grandi imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

**Emendamento 228**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **tre** anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica **in quantità superiori a 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

*Emendamento*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **due** anni, gli operatori economici che sono **medie e** grandi imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

*Motivazione*

*Secondo l'OSPAR, la certificazione dovrebbe espressamente "applicarsi alle organizzazioni di tutte le dimensioni, senza esenzioni". È pertanto inopportuno utilizzare una soglia di tonnellaggio. Le medie imprese dovrebbero essere certificate con la stessa frequenza delle grandi imprese. Una data di applicazione successiva e una frequenza di certificazione inferiore dovrebbero essere applicabili solo alle piccole imprese e alle microimprese che effettuano operazioni intermedie.*

**Emendamento 229****Deirdre Clune****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = **24** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **1 000** tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

*Emendamento*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = **36** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **2 000** tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

**Emendamento 230****Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono

*Emendamento*

1. Entro il ...[OP: inserire la data = 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che **non** sono

**grandi imprese** dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

**microimprese** dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

Or. en

#### *Motivazione*

*Dalla valutazione d'impatto della Commissione emerge che possono esistere impianti che, pur essendo gestiti o controllati da medie e grandi imprese, hanno una capacità di produzione o lavorazione inferiore a 1 000 tonnellate all'anno. D'altra parte, nonostante le loro dimensioni inferiori, alcune piccole imprese possono manipolare più di 1 000 tonnellate di pellet all'anno. L'obiettivo del presente emendamento consiste nel garantire che ogni azienda, a eccezione delle microimprese, disponga di una procedura di certificazione adattata alla sua capacità di produzione o lavorazione di pellet.*

#### **Emendamento 231**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = **36** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **quattro** anni, gli operatori economici che sono imprese **medie** dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica **in quantità superiori a 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

##### *Emendamento*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = **24** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **due** anni, gli operatori economici che sono **piccole e micro** imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

Or. en

#### **Emendamento 232**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono imprese **medie** dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica **in quantità superiori a 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

*Emendamento*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono **piccole imprese e microimprese che effettuano operazioni intermedie** dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

Or. en

*Motivazione*

*Secondo l'OSPAR, la certificazione dovrebbe espressamente "applicarsi alle organizzazioni di tutte le dimensioni, senza esenzioni". Le dispersioni maggiori si verificano durante le operazioni intermedie (vale a dire lo stoccaggio e il reballaggio), che secondo la valutazione d'impatto coinvolgono un numero limitato di imprese, principalmente micro e piccole imprese. Ciò è diverso dalla conversione, dove, secondo la valutazione d'impatto, le piccole imprese rappresentano il 16 % della conversione e le decine di migliaia di microimprese solo il 4 % della conversione. La certificazione dovrebbe pertanto includere tutte le piccole imprese, nonché le microimprese che effettuano operazioni intermedie.*

**Emendamento 233**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = **36** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono imprese medie dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui

*Emendamento*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = **48** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono imprese medie dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a **2 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui

all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

Or. en

#### **Emendamento 234**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Max Orville, Pascal Canfin**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono imprese *medie* dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità *superiori* a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

##### *Emendamento*

2. Entro il ...[OP: inserire la data = 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che **non** sono **micro o piccole** imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità *inferiori* a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

Or. en

##### *Motivazione*

*Dalla valutazione d'impatto della Commissione emerge che possono esistere impianti che, pur essendo gestiti o controllati da medie e grandi imprese, hanno una capacità di produzione o lavorazione inferiore a 1 000 tonnellate all'anno. D'altra parte, nonostante le loro dimensioni inferiori, alcune imprese possono manipolare più di 1 000 tonnellate di pellet all'anno. L'obiettivo del presente emendamento consiste nel garantire che ogni azienda, eccetto le micro e piccole imprese, disponga di una procedura di certificazione adattata alla sua capacità di produzione o lavorazione di pellet.*

#### **Emendamento 235**

**Stanislav Polčák**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Entro il ... [OP: inserire la data = 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, gli operatori che sono micro o piccole imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un organismo di certificazione.**

Or. cs

**Emendamento 236**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Entro il ... [OP: inserire la data = 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente almeno ogni due anni, i vettori dell'UE dimostrano che dove sono stati manipolati pellet di plastica nell'anno civile precedente, le pratiche di manipolazione sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.**

Or. en

**Emendamento 237**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 3**



*Testo della Commissione*

3. I certificatori **devono** effettuare controlli a campione per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

*Emendamento*

3. I certificatori **possono** effettuare controlli a campione per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

Or. en

**Emendamento 238**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità **dell'allegato** I siano debitamente attuate.

*Emendamento*

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione, **ispezioni visive di siti, mezzi di trasporto e aree immediatamente circostanti** per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità **degli allegati I e III** siano debitamente attuate.

Or. en

**Emendamento 239**

**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

*Emendamento*

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione **e ispezione di siti, mezzi di trasporto e aree immediatamente circostanti** per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

**Emendamento 240**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

*Emendamento*

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione **e prevenzione** dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

**Emendamento 241**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) essere rilasciate in conformità del modello di formulario di cui all'allegato IV e in forma elettronica;

*Emendamento*

(a) essere rilasciate **da certificatori terzi** in conformità del modello di formulario di cui all'allegato IV e in forma elettronica;

**Emendamento 242**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro delle

*Emendamento*

Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro delle

certificazioni. **Il** registro **è messo** a disposizione del pubblico su un sito web.

certificazioni. **Tali informazioni del** registro **non sensibili sul piano commerciale sono messe** a disposizione del pubblico su un sito web.

Or. en

**Emendamento 243**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro delle certificazioni. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

*Emendamento*

Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro delle certificazioni. Il registro è messo a disposizione del pubblico **gratuitamente** su un sito web.

Or. cs

**Emendamento 244**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I siano stati inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico e siano stati attuati.

*Emendamento*

Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I **e all'allegato III** siano stati inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico **o del vettore** e

siano stati attuati *sul campo, utilizzando un livello elevato dei processi di verifica quali le ispezioni in loco e i controlli a campione obbligatori*.

Or. en

#### **Emendamento 245**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I siano stati inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico e siano stati attuati.

##### *Emendamento*

Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I *e all'allegato III* siano stati inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico *o del vettore* e siano stati attuati.

Or. en

##### *Motivazione*

*L'emendamento mira semplicemente a includere i vettori nel sistema di certificazione dell'EMAS per garantire condizioni eque lungo l'intera catena di approvvigionamento.*

#### **Emendamento 246**

**Stanislav Polčák**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I siano stati inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico e siano stati attuati.

*Emendamento*

Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 **e 2 bis**, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I siano stati **pienamente** inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico e siano stati attuati.

Or. cs

**Emendamento 247**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

L'accREDITAMENTO dei certificatori di cui all'articolo 3, lettera k), punto i), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:

*Emendamento*

L'accREDITAMENTO dei certificatori di cui all'articolo 2, lettera k), punto i), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:

Or. cs

**Emendamento 248**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) il certificatore è indipendente dall'operatore economico;

*Emendamento*

(a) il certificatore è **accreditato e** indipendente dall'operatore economico;

**Emendamento 249**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) il certificatore è indipendente dall'operatore economico;

*Emendamento*

(a) il certificatore è **accreditato e** indipendente dall'operatore economico;

**Emendamento 250**  
**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e fornite dai certificatori a norma dell'articolo 5, paragrafo 5. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.

*Emendamento*

1. Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e fornite dai certificatori a norma dell'articolo 5, paragrafo 5. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali **randomizzate** e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.

*Motivazione*

*L'aggiunta del termine "randomizzate" evita che i controlli siano annunciati in anticipo agli operatori economici e che pertanto le disposizioni del presente regolamento siano applicate solo durante i periodi di controllo.*

**Emendamento 251**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Entro il 31 marzo ... [OP: inserire l'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, ciascun operatore economico e vettore comunicano, conformemente al nuovo allegato IV bis, all'autorità competente per l'anno civile precedente:**

**(a) la quantità di pellet prodotti e manipolati in base al tipo di polimero;**

**(b) la quantità stimata di fuoriuscite e dispersioni e il numero di inconvenienti e incidenti.**

Or. en

**Emendamento 252**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento **nel corso dell'anno civile precedente**. Le informazioni comprendono:

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento. Le informazioni comprendono:

### **Emendamento 253**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai **quattro** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **tre** anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Le informazioni comprendono:

##### *Emendamento*

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai **tre** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **due** anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Le informazioni comprendono:

Or. en

### **Emendamento 254**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai **quattro** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **tre** anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Le informazioni comprendono:

##### *Emendamento*

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai **due** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **due** anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Le informazioni comprendono:

Or. en



**Emendamento 255**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) il numero di operatori economici per dimensione d'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica, i loro impianti e il numero di vettori dell'UE e i rispettivi mezzi di trasporto destinati al trasporto di pellet di plastica;

*Emendamento*

(a) il numero di operatori economici per dimensione d'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica, i loro impianti e **le quantità di pellet di plastica manipolate, nonché** il numero di vettori dell'UE e i rispettivi mezzi di trasporto destinati al trasporto di pellet di plastica **e le quantità manipolate dagli stessi;**

Or. en

*Motivazione*

*Le autorità competenti dovrebbero inoltre comunicare le quantità manipolate dagli operatori economici.*

**Emendamento 256**  
**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il numero di piani di valutazione dei rischi e di autodichiarazioni notificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e di certificazioni notificate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;

*Emendamento*

(b) il numero di piani di valutazione **e prevenzione** dei rischi e di autodichiarazioni notificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e di certificazioni notificate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;

Or. en

**Emendamento 257**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di verifica adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

*Emendamento*

(c) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di verifica adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e **dell'allegato IV bis, le dispersioni stimate complessive e** le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Or. en

*Motivazione*

*Le autorità competenti dovrebbero comunicare alla Commissione le informazioni ricevute dagli operatori economici sulle dispersioni.*

**Emendamento 258**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di **verifica** adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

*Emendamento*

(c) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di **valutazione della conformità** adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 259**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento nell'Unione e sulle migliori pratiche osservate negli Stati membri.***

Or. en

**Emendamento 260**

**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Ogni tre anni, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora una relazione di sintesi sulla conformità e sulla comunicazione, contenente le informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento.***

Or. en

**Emendamento 261**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Ogni tre anni, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al***

*paragrafo 2, la Commissione elabora una relazione di sintesi sulla conformità e sulla comunicazione, contenente le informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento.*

Or. en

*Motivazione*

*È importante che la Commissione elabori una relazione di sintesi sulla comunicazione da parte degli Stati membri, in modo da avere un'adeguata panoramica dello stato di conformità alle disposizioni del regolamento.*

**Emendamento 262**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale ***che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente***, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

*Emendamento*

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

Or. en

*Motivazione*

*Dopo la fuoriuscita di pellet nell'ambiente, sussiste il rischio per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre, specificare "significativamente" comporta il rischio che alcuni operatori economici potrebbero cercare di eludere tale obbligo di agire.*

**Emendamento 263**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale **che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente**, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione **o fuoriuscita** fortuita o accidentale, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

Or. en

## **Emendamento 264** **Ska Keller**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

#### *Emendamento*

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente **e in qualsiasi caso di dispersione fortuita o accidentale di oltre 20 kg di pellet**, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

Or. en

#### *Motivazione*

*Per evitare che gli operatori economici si astengano dalla comunicazione a causa di un concetto viziato di ciò che potrebbe rappresentare una dispersione "che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente", è opportuno chiarire che gli eventi che superano una determinata soglia devono essere comunicati in ogni caso. Una dispersione di 20 kg di pellet equivale a un milione di pellet. Pertanto, è opportuno richiedere che tutte le dispersioni superiori a 20 kg siano comunicate in ogni caso, indipendentemente dagli effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Ciò è necessario anche per disporre di una banca dati più affidabile per quanto riguarda la quantità di dispersioni.*

## **Emendamento 265** **Stanislav Polčák**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

*Emendamento*

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida significativamente ***o possa incidere significativamente*** sulla salute umana o sull'ambiente, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

Or. es

**Emendamento 266**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano ***la stima*** delle dispersioni;

*Emendamento*

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano ***le quantità delle dispersioni o delle fuoriuscite, conformemente al modulo di cui all'allegato IV bis;***

Or. en

**Emendamento 267**

**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano la stima delle dispersioni;

*Emendamento*

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente, ***nonché l'autorità competente dei territori che potrebbero essere interessati,*** e comunicano la stima delle dispersioni ***utilizzando il modulo di cui all'allegato IV bis;***

*Motivazione*

*Gli incidenti marittimi nonché gli incidenti e gli inconvenienti che causano l'inquinamento dei fiumi possono portare all'inquinamento transfrontaliero. Gli operatori economici dovrebbero pertanto informare non solo l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente, ma anche le autorità competenti dei territori che potrebbero essere interessati. Un modulo standard dovrebbe essere utilizzato per tali informazioni.*

**Emendamento 268****João Albuquerque****Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a***Testo della Commissione*

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano la stima delle dispersioni;

*Emendamento*

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano la stima **delle fuoriuscite e** delle dispersioni **conformemente al modulo di cui al nuovo allegato IV bis**;

**Emendamento 269****Stanislav Polčák****Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a***Testo della Commissione*

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano la stima delle dispersioni;

*Emendamento*

(a) informano l'autorità competente **dello Stato** nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano la stima delle dispersioni;

**Emendamento 270****Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta**

Lopes

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) adottano misure immediate per contenere e bonificare la dispersione fortuita o accidentale in modo ecologicamente sensibile;*

Or. en

**Emendamento 271**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) adottano misure per *limitare le* conseguenze sulla salute o sull'ambiente *e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.*

(b) adottano misure *di riparazione* per *attenuare gli effetti negativi delle* conseguenze sulla salute o sull'ambiente *e per riparare e risanare o sostituire risorse naturali danneggiate;*

Or. en

**Emendamento 272**

**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) adottano misure per limitare le conseguenze sulla salute o sull'ambiente *e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.*

(b) adottano misure per limitare le conseguenze sulla salute o sull'ambiente, *anche, laddove tecnicamente fattibile, eliminando la maggior quantità possibile di pellet dispersi.*



**Emendamento 273**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) adottano misure per limitare le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

*Emendamento*

(b) adottano misure per limitare le conseguenze sulla salute o sull'ambiente, **per riportare gli spazi interessati al loro stato naturale** e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Or. en

**Emendamento 274**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) adottano misure per **limitare** le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

*Emendamento*

(b) adottano **tutte le possibili** misure per **ridurre al minimo** le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Or. en

*Motivazione*

*Non è sufficiente adottare misure semplicemente per "limitare" le conseguenze sulla salute o sull'ambiente. È invece opportuno adottare tutte le possibili misure per "ridurre al minimo" le conseguenze sulla salute o sull'ambiente.*

**Emendamento 275**

**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) adottano misure per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.***

Or. cs

**Emendamento 276**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) adottano misure per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.***

Or. en

**Emendamento 277**

**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono notificate dagli operatori economici e dai vettori dell'UE e dei paesi terzi all'autorità competente dello Stato nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente.***

Or. cs

**Emendamento 278**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, *se necessario*, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per *limitare* le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

*Emendamento*

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per *attenuare* le conseguenze per la salute o l'ambiente, per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti *e per ripristinare l'ambiente in caso di fuoriuscite o dispersioni senza generare ulteriori impatti ambientali negativi in tal modo*.

Or. en

**Emendamento 279**  
**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per *limitare* le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

*Emendamento*

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per *ridurre al minimo* le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Or. en

*Motivazione*

*In linea con l'emendamento dello stesso autore al paragrafo 1 del presente articolo, le misure complementari dovrebbero servire a "ridurre al minimo" le conseguenze per la salute o l'ambiente anziché "limitare" le stesse.*

**Emendamento 280**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per limitare le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

*Emendamento*

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate **e formazioni specifiche** per limitare le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Or. en

**Emendamento 281**  
**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. In caso di dispersione fortuita o accidentale che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente, si applicano gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/35/CE.**

Or. en

*Motivazione*

*Il nuovo regolamento dovrebbe contemplare disposizioni sulle misure di riparazione. Tali misure sono stabilite nella direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale. Tuttavia, tale direttiva si applica solo per determinati danni ambientali. Si applica per quanto riguarda i danni alle specie protette e agli habitat naturali, ma non alla fauna selvatica nel suo complesso. Per quanto riguarda i danni al terreno, si applica solo relativamente ai danni alla salute umana. È opportuno specificare chiaramente che l'articolo 6 (azione di riparazione) e l'articolo 7 (determinazione delle misure di riparazione) della direttiva 2004/35/CE si applicano in caso di danno significativo.*

## Emendamento 282

Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Pascal Canfin

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. In caso di inconveniente o incidente ***che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente*** in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

##### *Emendamento*

3. In caso di inconveniente o incidente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

Or. en

##### *Motivazione*

*Dopo la fuoriuscita di pellet nell'ambiente, sussiste il rischio per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre, specificare "significativamente" comporta il rischio che alcuni operatori economici potrebbero cercare di eludere tale obbligo di agire.*

## Emendamento 283

Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. In caso di inconveniente o incidente che incida ***in modo significativo*** sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

##### *Emendamento*

3. In caso di inconveniente o incidente che incida sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro ***e la Commissione.***

Or. en

**Emendamento 284**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. In caso di inconveniente o incidente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

*Emendamento*

3. In caso di inconveniente o incidente che incida in modo significativo **o possa incidere in modo significativo** sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

Or. cs

**Emendamento 285**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

*Emendamento*

(b) adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile **per prevenire o ridurre al minimo eventuali azioni imminenti**;

Or. en

**Emendamento 286**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) ripristinano totalmente l'ambiente interessato.***

Or. en

**Emendamento 287**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull'ambiente, l'autorità competente ***può sospendere*** il funzionamento dell'impianto fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).

2. Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull'ambiente, l'autorità competente ***sospende*** il funzionamento dell'impianto fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) ***e c bis***).

Or. en

**Emendamento 288**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, ***in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;***

(a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento;

**Emendamento 289**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, ***in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati***, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;

*Emendamento*

(b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;

**Emendamento 290**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento;

*Emendamento*

(c) il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni ***che rappresentano un pericolo per la salute umana o per l'ambiente*** del presente regolamento;

**Emendamento 291**  
**Stanislav Polčák**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni **del presente regolamento**;

*Emendamento*

(c) il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per **verificare la conformità al presente regolamento o, se del caso, per** far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni **dello stesso**;

Or. cs

**Emendamento 292**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

*Emendamento*

5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento **tra tali autorità**.

Or. cs

**Emendamento 293**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione elabora materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le **micro, piccole e** medie imprese e in collaborazione con le autorità

*Emendamento*

1. La Commissione elabora materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le medie imprese e in collaborazione con le autorità competenti.

competenti.

Or. en

## **Emendamento 294**

**Karol Karski**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione elabora materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, **comprese le** micro, piccole e medie imprese e in collaborazione con le autorità competenti.

##### *Emendamento*

1. ***Dodici mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento***, la Commissione elabora materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori ***e, in particolare, delle*** micro, piccole e medie imprese e in collaborazione con le autorità competenti. ***I fondi per la formazione professionale saranno messi a disposizione per predisporre il materiale formativo: documenti di orientamento, materiale didattico e podcast che consentano di comunicare con l'intero settore interessato in ciascuna lingua degli Stati membri.***

Or. en

## **Emendamento 295**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione elabora materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione

##### *Emendamento*

1. ***Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***, la Commissione elabora materiale di sensibilizzazione e formazione sulla

con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese e in collaborazione con le autorità competenti.

corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. ***A tal fine ci si baserà sulla raccomandazione 2021/06 adottata dalle parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR)***, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese, ***nonché i rappresentanti della società civile*** e in collaborazione con le autorità competenti.

Or. en

**Emendamento 296**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che gli operatori economici e i vettori, in particolare le ***micro, piccole e*** medie imprese, abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza in materia di conformità al presente regolamento.

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che gli operatori economici e i vettori, in particolare le medie imprese, abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza in materia di conformità al presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 297**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

**(a) sostegno finanziario;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Gli operatori economici possono giustamente ricevere assistenza sotto forma di accesso ai finanziamenti, formazione e assistenza tecnica e organizzativa. Tuttavia, non dovrebbero ricevere sostegno finanziario ai fini del rispetto, tanto più che la stessa industria della plastica si è impegnata a eliminare le dispersioni di pellet.*

**Emendamento 298**

**Karol Karski**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) sostegno finanziario;

*Emendamento*

(a) sostegno finanziario, **anche con fondi dell'UE pertinenti**;

Or. en

**Emendamento 299**

**Karol Karski**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a bis) acquisizione di attrezzature;**

Or. en

**Emendamento 300**

**Andreas Glück, Ulrike Müller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet sono esentate dagli obblighi stabiliti dal**

*presente regolamento.*

Or. en

### **Emendamento 301**

**Deirdre Clune**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le micro e piccole imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet sono esentate dai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.***

Or. en

### **Emendamento 302**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate ***da parte di un esperto o di un gruppo di lavoro multilaterale*** conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

Or. en

### **Emendamento 303**

**João Albuquerque**

#### **Proposta di regolamento**

## Articolo 13 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

### *Emendamento*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), ***all'articolo 4, paragrafo 2, e all'allegato IV bis (nuovo)*** viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

Or. en

## Emendamento 304

Ska Keller

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

#### *Emendamento*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), ***e all'allegato IV bis*** viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

Or. en

#### *Motivazione*

*Modifica conseguente all'inserimento di un nuovo allegato IV bis.*

## Emendamento 305

Deirdre Clune

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. *Nel caso in cui nessun organismo europeo di normazione accetti la richiesta di elaborare una norma armonizzata, o se la Commissione ritiene che la norma proposta non soddisfi i requisiti pertinenti, la Commissione stabilisce la metodologia di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione.*

*Emendamento*

2. *Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), la Commissione chiede di elaborare una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.*

Or. en

**Emendamento 306**  
**Karol Karski**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14**

*Testo della Commissione*

**Articolo 14**

**Gestione dei reclami e accesso alla giustizia**

1.

*Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico o un vettore dell'UE o di paese terzo non rispetti le disposizioni del presente regolamento.*

*Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.*

*Emendamento*

**soppresso**

*2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.*

*3. Quanto prima, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e motivano la decisione.*

*4. Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale di qualsiasi decisione su tale reclamo nonché delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.*

*5. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.*

Or. en



**Emendamento 307**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico o un vettore dell'UE o di paese terzo non rispetti le disposizioni del presente regolamento.

*Emendamento*

Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico o un vettore dell'UE o di paese terzo non rispetti le disposizioni del presente regolamento **e di chiedere di intraprendere un'azione adeguata.**

Or. cs

**Emendamento 308**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.***

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono adottare misure per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 abbiano il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e siano attivi nel settore della tutela della salute umana o dell'ambiente, di chiedere l'indennizzo per loro conto. Gli Stati membri provvedono affinché la richiesta di indennizzo non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni di cui al presente paragrafo.***

**Emendamento 309**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana **o la tutela** dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

*Emendamento*

Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la **protezione della** salute umana, dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

**Emendamento 310**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

*Emendamento*

2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, **dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 2.**

**Emendamento 311**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

*Emendamento*

2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, **dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 2.**

Or. en

**Emendamento 312**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale di qualsiasi decisione su tale reclamo nonché delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, **compresi**, se necessario, **provvedimenti ingiuntivi.**

*Emendamento*

4. Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale di qualsiasi decisione su tale reclamo nonché delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose, **affinché i costi non costituiscano un ostacolo indebito all'accesso alla giustizia,** e offrire misure

correttive adeguate ed efficaci, **comprese**,  
se necessario, **misure provvisorie**.

Or. cs

### Emendamento 313

Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

#### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

---

<sup>23</sup> Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

##### *Emendamento*

1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***La realizzazione di una violazione grave o molto grave del presente regolamento comporta la sospensione dell'autorizzazione di esercizio per un periodo di almeno un anno. Una violazione molto grave del presente regolamento può comportare la cessazione dell'autorizzazione di esercizio.***

---

<sup>23</sup> Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Or. en

### Emendamento 314

Massimiliano Salini, Francesca Peppucci

#### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate **al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione**. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. **Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore economico nello Stato membro interessato nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.**

*Emendamento*

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate, **efficaci e dissuasive**. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate **della stessa natura**.

Or. en

**Emendamento 315**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da

*Emendamento*

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da

una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore economico **nello Stato membro interessato** nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.

una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore economico **nell'Unione** nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento agevola il calcolo e tiene conto di tutte le attività economiche del soggetto interessato in tutta l'UE.*

### **Emendamento 316** **Stanislav Polčák**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 15 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni **dei** benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore economico nello Stato membro interessato nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.

##### *Emendamento*

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni **di eventuali** benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore economico nello Stato membro interessato nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.

Or. cs

### **Emendamento 317**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) l'assenza di misure di riparazione da parte dell'operatore in caso di incidente;***

Or. en

**Emendamento 318**

**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) se l'operatore economico responsabile o il vettore dell'UE o di un paese terzo abbia fatto tutto ciò che poteva essere ragionevolmente richiesto allo stesso per limitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di una violazione del presente regolamento.***

Or. cs

**Emendamento 319**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Max Orville**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri devono garantire che una percentuale di sanzioni pecuniarie riscosse sia destinata a un fondo per finanziare azioni volte a***

*limitare l'inquinamento da pellet di plastica. Tali azioni possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:*

- a) bonifica delle aree inquinate da pellet di plastica;*
- b) promozione del lavoro scientifico inteso a studiare l'impatto dei pellet sull'ambiente e sulla salute umana;*
- c) sviluppo di soluzioni alternative;*
- d) attuazione di programmi di sensibilizzazione;*
- e) finanziamento della formazione appositamente concepita per le micro e piccole imprese.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Sebbene attualmente siano presenti decine di migliaia di tonnellate di pellet nell'ambiente, la responsabilità finanziaria degli operatori economici della catena del valore è molto limitata. Parte degli importi riscossi attraverso le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del regolamento dovrebbe pertanto essere destinata a misure di bonifica o alla promozione di lavori scientifici sui pellet.*

#### **Emendamento 320**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le autorità competenti degli Stati membri rendono note annualmente, una volta definitive, le sanzioni comminate per le violazioni commesse, i fatti che le costituiscono e l'identità degli operatori responsabili.***

Or. en



### **Emendamento 321**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

#### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili e, laddove opportuno, dalle pertinenti autorità competenti per la violazione.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana ***o all'ambiente*** in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone ***e le comunità limitrofe*** interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili e, laddove opportuno, dalle pertinenti autorità competenti per la violazione.

Or. en

### **Emendamento 322**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik**

#### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili e, laddove opportuno, dalle pertinenti autorità competenti per la violazione.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana ***o all'ambiente*** in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili e, laddove opportuno, dalle pertinenti autorità competenti per la violazione.

Or. en

### **Emendamento 323**

**Massimiliano Salini, Francesca Peppucci**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 324**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone **interessate** e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone **o gli ecosistemi interessati** e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia

delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

Or. en

**Emendamento 325**  
**Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione ***del presente regolamento*** che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

Or. cs

**Emendamento 326**  
**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. ***Quando la richiesta di risarcimento di cui al paragrafo 1 è suffragata da prove che fanno presumere un nesso causale tra il danno e la***

*Emendamento*

***soppresso***

*violazione, gli Stati membri assicurano che spetti alla persona responsabile della violazione l'onere di provare che la violazione non ha causato il danno o contribuito al suo verificarsi.*

Or. en

**Emendamento 327**  
**Andreas Glück, Ulrike Müller, Emma Wiesner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Quando la richiesta di risarcimento di cui al paragrafo 1 è suffragata da prove che fanno presumere un nesso causale tra il danno e la violazione, gli Stati membri assicurano che spetti alla persona responsabile della violazione l'onere di provare che la violazione non ha causato il danno o contribuito al suo verificarsi.**

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 328**  
**Massimiliano Salini, Francesca Peppucci**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Quando la richiesta di risarcimento di cui al paragrafo 1 è suffragata da prove che fanno presumere un nesso causale tra il danno e la violazione, gli Stati membri assicurano che spetti alla persona responsabile della violazione l'onere di provare che la violazione non ha causato il danno o contribuito al suo verificarsi.**

*soppresso*

**Emendamento 329**  
**Michal Wiezik**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Quando la richiesta di risarcimento di cui al paragrafo 1 è suffragata da prove che fanno presumere ***un nesso causale tra il danno e la violazione***, gli Stati membri ***assicurano che spetti*** alla persona responsabile della violazione ***l'onere di provare che la violazione non ha causato il danno o contribuito al suo verificarsi.***

*Emendamento*

4. Quando la richiesta di risarcimento di cui al paragrafo 1 è suffragata da prove che fanno presumere ***che la violazione abbia causato il danno o contribuito al suo verificarsi***, gli Stati membri ***concedono*** alla persona responsabile della violazione ***il diritto giuridico di confutare la presunzione.***

**Emendamento 330**  
**Massimiliano Salini, Francesca Peppucci**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri ***provvedono affinché*** i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 ***non siano inferiori a cinque anni.*** Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri ***possono stabilire*** i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

### **Emendamento 331**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;

*Emendamento*

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;

Or. en

### **Emendamento 332**

**João Albuquerque**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;

*Emendamento*

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;

Or. en

### **Emendamento 333**

**Ska Keller**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;

*Emendamento*

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;

Or. en

*Motivazione*

*Il potere conferito alla Commissione di modificare gli allegati non dovrebbe limitarsi*

*all'esperienza acquisita con l'attuazione dell'articolo 4 (obblighi specifici) e dell'articolo 5 (certificazione), ma dovrebbe considerare anche l'esperienza acquisita con l'articolo 3 (obblighi generali), l'articolo 8 (verifica della conformità e comunicazione) e l'articolo 9 (inconvenienti e incidenti).*

**Emendamento 334**

**Andreas Glück, Ulrike Müller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) delle *esigenze specifiche delle* micro, piccole e medie imprese.

*Emendamento*

(d) delle *esenzioni previste per le* micro, piccole e medie imprese.

Or. en

**Emendamento 335**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) delle *esigenze specifiche delle* micro, piccole *e medie* imprese.

*Emendamento*

(d) delle *esenzioni previste per le* micro *e* piccole imprese.

Or. en

**Emendamento 336**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) delle esigenze specifiche delle *micro, piccole e medie imprese.*

*Emendamento*

(d) delle esigenze specifiche delle *microimprese.*

Or. en

**Emendamento 337**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione monitora l'applicazione del presente regolamento ed, entro il 31 dicembre 2029, pubblica una relazione completa sulla sua applicazione ed efficacia complessive e sull'attuazione degli allegati I e III da parte degli operatori economici e dei vettori e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare il presente regolamento.*

Or. en

**Emendamento 338**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 17 bis*

*Riesame*

*La Commissione monitora l'applicazione del presente regolamento ed, entro il 31 dicembre 2029, pubblica una relazione completa sulla sua applicazione ed efficacia complessive e sull'attuazione degli allegati I e III da parte degli operatori economici e dei vettori e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare il presente regolamento.*



**Emendamento 339**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 17 bis**

**Clausola di riesame**

*Il [OP: inserire la data = 8 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione europea deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento e sulla loro efficacia nel prevenire la dispersione di pellet nell'ambiente. Se del caso e sulla base dell'esito di tale relazione, la Commissione europea può presentare una proposta legislativa.*

*Motivazione*

*L'emendamento mira ad applicare una clausola di riesame.*

**Emendamento 340**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 18 bis**

**Riesame**

*La Commissione monitora l'applicazione del presente regolamento ed, entro il 31*

*dicembre 2031, pubblica una relazione completa sulla sua applicazione ed efficacia complessive e sull'attuazione degli allegati I, III, III bis e IV bis da parte degli operatori economici e dei vettori e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare il presente regolamento.*

Or. en

*Motivazione*

*Dovrebbe essere inserita una clausola di riesame circa cinque anni dopo la data di applicazione del nuovo regolamento.*

**Emendamento 341**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 17 ter*

*Tracciabilità*

*Entro il ... [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione europea pubblica una relazione sulla possibilità di introdurre la tracciabilità chimica dei pellet di plastica. Detta relazione valuta quanto meno:*

- a) la fattibilità tecnica per un operatore economico che manipola pellet di plastica di introdurre una firma chimica unica, differenziabile e non dannosa per l'ambiente o la salute;*
- b) la creazione di una banca dati europea di tutte le firme chimiche;*
- c) in caso di dispersione o fuoriuscita di pellet di plastica nell'ambiente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria,*

*compatibile con il presente regolamento, per gli operatori economici la cui firma chimica è presente sui pellet interessati.*

*La Commissione adotta, se del caso, un atto delegato che integri il presente regolamento per attuare la tracciabilità chimica.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'introduzione di una firma chimica può avvenire semplicemente aggiungendo al pellet un additivo specifico per un produttore o un trasformatore (a seconda della fase della catena di approvvigionamento in cui è aggiunto). In caso di dispersione o fuoriuscita non dichiarata, consentirà di individuare la fonte dell'inquinamento e di finanziare la bonifica o, se del caso, una sanzione.*

#### **Emendamento 342**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 19 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento si applica [OP: inserire la data corrispondente a = **18** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

#### *Emendamento*

Il presente regolamento si applica [OP: inserire la data corrispondente a = **12** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

#### **Emendamento 343**

**Deirdre Clune**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 19 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento si applica [OP:

#### *Emendamento*

Il presente regolamento si applica [OP:

inserire la data corrispondente a = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. ***Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal ...*** [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

inserire la data corrispondente a = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

#### **Emendamento 344**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – titolo 1**

*Testo della Commissione*

PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
PER GLI IMPIANTI

*Emendamento*

PIANO DI VALUTAZIONE ***E***  
***PREVENZIONE*** DEI RISCHI PER GLI  
IMPIANTI

Or. en

#### **Emendamento 345**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Il piano di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:

*Emendamento*

Il piano di valutazione ***e prevenzione*** dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:

Or. en

#### **Emendamento 346**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) il numero di tonnellate di pellet di plastica manipolate ogni anno.***

Or. en

*Motivazione*

*Tale informazione fornisce una chiara indicazione delle eventuali flessibilità di cui gode l'operatore economico e concesse alle imprese che gestiscono meno di mille tonnellate di pellet di plastica.*

### **Emendamento 347**

**João Albuquerque**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) le informazioni relative alla natura chimica di ciascun polimero contenuto nei pellet di plastica presenti in loco, comprese le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, sulle caratteristiche di pericolosità, sull'uso, sull'esposizione, sul rischio e sulle emissioni di ciascun polimero;***

Or. en

### **Emendamento 348**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Pascal Canfin**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli operatori economici devono ***prendere in considerazione*** almeno gli aspetti seguenti, ***tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della***

Gli operatori economici devono ***attuare*** almeno gli aspetti seguenti:

*portata delle sue operazioni:*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento inverte la logica del testo della Commissione, pur mantenendo la stessa filosofia: gli operatori economici saranno tenuti a installare tutte le attrezzature specificate nell'allegato I, a meno che ciò non sia possibile. In tal caso, l'operatore economico dovrà giustificarlo.*

**Emendamento 349**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici devono ***prendere in considerazione*** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura ***e delle dimensioni*** dell'impianto ***e della portata delle sue operazioni***:

*Emendamento*

Gli operatori economici devono ***prevedere*** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura dell'impianto:

Or. en

**Emendamento 350**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli operatori economici devono ***prendere in considerazione*** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura ***e delle dimensioni*** dell'impianto ***e della portata delle sue operazioni***:

*Emendamento*

Gli operatori economici devono ***attuare*** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura dell'impianto:

Or. en

## Motivazione

È necessario chiarire che le misure elencate al punto 7 dell'allegato I sono prescrizioni minime e, in quanto tali, non solo una semplice "considerazione". Devono essere effettivamente attuate. Una distinzione è giustificata solo dalla diversa natura degli impianti (ad esempio un sito di produzione rispetto a un semplice sito di stoccaggio), ma non dalle dimensioni del sito o dalla portata delle sue operazioni, salvo specificamente indicato.

### Emendamento 351

Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp

#### Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, **in grado di sopportare la degradazione** in ambienti acquatici; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet;

##### *Emendamento*

(a) per la prevenzione: **etichette "pericolosi per l'ambiente" su tutti i container per lo stoccaggio e il trasporto;** guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi **rigidi** resistenti allo strappo e agli urti, **anche** in ambienti acquatici **difficili**; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; **intero sito racchiuso da cordoli di cemento che formano un volume di ritenzione totale e includono un bacino di ritenzione dell'acqua piovana; sistema di riempimento sottovuoto per tutti i silos;** sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container **rigidi**, sigillati **e a prova di manomissione e/o** silos esterni **con base chiusa** per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet **(tubazioni ecc.); riempimento a gravità delle cisterne in hangar chiusi; stazioni di pulizia interne per veicoli, container, cisterne e scarpe per il personale, con filtraggio e recupero dei pellet;**

Or. en

### Emendamento 352

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet;

*Emendamento*

(a) per la prevenzione: **tutti gli impianti su superfici impermeabili dure racchiuse da cordoli di cemento; tutti gli impianti dotati di scarichi dell'acqua piovana provvisti di filtri con maglie di dimensioni inferiori ai pellet più piccoli movimentati in loco; sistema di riempimento sottovuoto per tutti i silos;** guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi **rigidi** resistenti allo strappo e agli urti, in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici, **compresi gli ambienti acquatici difficili;** attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container **rigidi**, sigillati **e a prova di manomissione** o silos esterni **con base chiusa** per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet, **se del caso;**

Or. en

*Motivazione*

*Visti i gravi problemi di inquinamento creati dalle dispersioni di pellet e le difficoltà di bonifica, le misure di prevenzione sono assolutamente prioritarie. Dovrebbe essere chiaramente specificato che tutti i siti operano solo su una superficie dura, con cordoli di cemento e filtri a pellet efficaci negli scarichi dell'acqua piovana. I silos dovrebbero essere riempiti solo con l'ausilio di aspiratori per evitare dispersioni. Una fonte fondamentale di dispersione di pellet è il caricamento in sacchetti di plastica, che possono strapparsi troppo facilmente. Anziché utilizzare i sacchetti, è opportuno ricorrere ai container rigidi. I silos dovrebbero trovarsi su una base chiusa.*

**Emendamento 353**

**João Albuquerque**



**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet;

*Emendamento*

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi **rigidi**, resistenti allo strappo e agli urti, **resistenti ai colpi, impermeabili, sigillati ed etichettati** in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici **difficili**; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container **rigidi, resistenti agli urti, impermeabili**, sigillati **ed etichettati e/o** silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet;

Or. en

**Emendamento 354**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet;

*Emendamento*

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet, **filtri per evitare la diffusione di polvere di pellet nell'aria e in loco**;

*Motivazione*

*L'emendamento aggiunge un'ulteriore misura per prevenire la dispersione nell'ambiente di polvere di pellet di plastica, conformemente alla nuova definizione.*

**Emendamento 355**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) per il contenimento: dispositivi di raccolta *collocati lungo il bordo esterno delle* aree di carico e scarico; aspiratori industriali *e strumenti manuali* per la pulizia immediata; coperture di drenaggio interne ed esterne, sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie *ragionevolmente* prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue;

*Emendamento*

(b) per il contenimento: dispositivi di raccolta *di filtraggio negli scarichi dell'acqua piovana; siti racchiusi in cordoli di cemento che formano un volume di ritenzione totale (contenimento secondario); contenimento primario, comprese vasche di raccolta sotterranea con griglia d'acciaio al di sotto dei punti critici di fuoriuscita (punti di trasferimento, aree di carico e scarico ecc.); assenza di strumenti manuali ma impiego di* aspiratori industriali per la pulizia immediata; coperture di drenaggio interne ed esterne *con dispositivi di filtraggio (ad esempio con maglie di dimensioni inferiori ai pellet più piccoli movimentati in loco)*; sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue *ad alte prestazioni*;

Or. en

**Emendamento 356**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) per il contenimento: **dispositivi** di raccolta **collocati lungo il bordo esterno delle** aree di carico e scarico; aspiratori industriali **e strumenti manuali** per la pulizia immediata; coperture di drenaggio interne ed esterne, sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue;

*Emendamento*

(b) per il contenimento: **vasche** di raccolta **interrate con griglia d'acciaio al di sotto dei punti critici di fuoriuscita quali i punti di trasferimento**, aree di carico e scarico; **stazioni di pulizia interne per veicoli, container e vasche di raccolta con filtraggio e recupero di pellet e polvere di plastica**; aspiratori industriali **o professionali di dimensioni adeguate** per la pulizia immediata; coperture di drenaggio interne ed esterne **con dispositivi di filtraggio di pellet**, sistemi di drenaggio e filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue **ove necessario a causa della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni**;

Or. en

*Motivazione*

*Tutti i siti dovrebbero essere dotati di vasche di raccolta interrata al di sotto dei punti critici di fuoriuscita. La polvere deve essere adeguatamente recuperata. Anziché strumenti manuali dovrebbero essere utilizzati aspiratori adeguati, in quanto questi ultimi sono di gran lunga più efficaci per contenere le dispersioni. Non tutti i siti dovranno disporre di un trattamento delle acque reflue, che dipende dalla natura e dalle dimensioni dell'operazione nonché dalla portata delle sue operazioni.*

**Emendamento 357**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori **idonei** – dedicati ai pellet recuperati – **coperti**, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; utensili manuali (p. es. **scope, paletta e**

*Emendamento*

(c) per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori – dedicati ai pellet recuperati – **rigidi, resistenti agli urti, sigillati**, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; utensili manuali

*spazzola, secchi, nastri adesivi per riparazioni); sacchi di raccolta rinforzati.*

*(p. es. rastrelli e setacci) solo dove non possono essere utilizzati aspiratori (ad esempio sulle spiagge).*

Or. en

#### *Motivazione*

*La bonifica dovrebbe essere effettuata con l'ausilio di aspiratori industriali. I pellet recuperati dovrebbero essere confezionati in contenitori rigidi come per i pellet in generale. Gli utensili manuali quali scope e palette non sono idonei alla bonifica. Nel passaggio all'imballaggio rigido, i nastri adesivi per riparazioni e i sacchi di raccolta rinforzati non sono più necessari.*

### **Emendamento 358** **João Albuquerque**

#### **Proposta di regolamento** **Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori idonei – dedicati ai pellet recuperati – **coperti**, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; utensili manuali (p. es. scope, palette e spazzola, secchi, nastri adesivi per riparazioni); sacchi di raccolta rinforzati.

##### *Emendamento*

(c) per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori idonei – dedicati ai pellet recuperati – **rigidi, resistenti agli urti, impermeabili**, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; utensili manuali (p. es. scope, palette e spazzola, secchi, nastri adesivi per riparazioni); sacchi di raccolta rinforzati.

Or. en

### **Emendamento 359** **Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento** **Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori **idonei** – dedicati ai pellet recuperati –

##### *Emendamento*

(c) per la bonifica: **assenza di utensili manuali ma impiego di** aspiratori industriali per uso interno ed esterno;

*coperti*, etichettati e *chiusi saldamente* per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; *utensili manuali* (p. es. *scope, paletta e spazzola, secchi*, nastri adesivi per riparazioni); *sacchi di raccolta rinforzati*.

contenitori– dedicati ai pellet recuperati – *rigidi, resistenti agli urti, impermeabili, sigillati*, etichettati e *a prova di manomissione* per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; nastri adesivi per riparazioni *di emergenza*.

Or. en

### **Emendamento 360**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli operatori effettuano prove fisiche delle attrezzature per verificarne l'efficacia nella bonifica dei pellet e adeguare di conseguenza il piano di valutazione dei rischi.***

Or. en

### **Emendamento 361**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Pascal Canfin**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 7 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le esenzioni all'installazione di determinati tipi di attrezzature sono possibili per gli operatori economici che sono in grado di giustificarle alle autorità competenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni.***

Or. en

## Emendamento 362

Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp

### Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici devono **prendere in considerazione** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura **e delle dimensioni** dell'impianto **e della portata delle sue operazioni**:

#### *Emendamento*

Gli operatori economici devono **attuare** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura dell'impianto:

Or. en

## Emendamento 363

Ska Keller

### Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici devono **prendere in considerazione** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura **e delle dimensioni** dell'impianto **e della portata delle sue operazioni**:

#### *Emendamento*

Gli operatori economici devono **attuare** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura dell'impianto:

Or. en

#### *Motivazione*

*È necessario chiarire che le misure elencate al punto 8 dell'allegato I sono prescrizioni minime e, in quanto tali, non solo una semplice "considerazione". Devono essere effettivamente attuate. Una distinzione è giustificata solo dalla diversa natura degli impianti (ad esempio un sito di produzione rispetto a un semplice sito di stoccaggio), ma non dalle dimensioni del sito o dalla portata delle sue operazioni, salvo specificamente indicato.*

## Emendamento 364

Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp

### Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) per la prevenzione: limiti dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi (ad esempio, i pellet devono essere imballati e sigillati in **sacchi da 25 kg** e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; **uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico**; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

*Emendamento*

(a) per la prevenzione: limiti dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi (ad esempio, i pellet devono essere imballati e sigillati in **cisterne in plastica rigide, resistenti agli urti, impermeabili e a prova di manomissione** e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet) **con il divieto di impilare i pallet**; ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; protocolli chiari **e dettagliati** per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori **e delle cisterne** all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche, **controlli giornalieri, pulizia** e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

Or. en

**Emendamento 365**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) per la prevenzione: limiti **dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi** (ad esempio, i pellet devono essere **imballati e sigillati in sacchi da 25 kg** e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; uso di vaschette di raccolta **sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni** di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

*Emendamento*

(a) per la prevenzione: limiti **del carico di pallet** (ad esempio, i pellet devono essere caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; uso di vaschette di raccolta **in caso** di carico e scarico **ad hoc che non sia al di sopra delle vasche di raccolta**; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

*Motivazione*

*Nel passaggio all'imballaggio rigido proposto dallo stesso autore in relazione al paragrafo 8 dell'allegato I, non è più necessario fare riferimento ai limiti dei volumi di pellet trasportati. Le vaschette di raccolta dovrebbero essere utilizzate solo in caso di carico e scarico ad hoc che non sia al di sopra delle vasche di raccolta.*

**Emendamento 366**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) per la prevenzione: limiti dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi (ad esempio, i pellet devono essere imballati e sigillati in sacchi da 25 kg e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

*Emendamento*

(a) per la prevenzione: limiti dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi (ad esempio, i pellet devono essere imballati e sigillati in sacchi **rigidi** da 25 kg e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori **e delle cisterne** all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

**Emendamento 367**  
**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei

*Emendamento*

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei



*dispositivi di raccolta*; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia *periodiche* dei veicoli che escono *e/o entrano in* un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura *che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno*; immediata sostituzione o *riparazione degli imballaggi* che presentano dispersione; verifica della presenza di *pellet residui negli imballaggi* o contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; manutenzione *del sistema* di trattamento delle acque reflue;

*cordoli di cemento, del terreno del sito, dei bidoni e del bacino di contenimento*; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi *e dispositivi* di drenaggio e filtraggio delle acque meteoriche; ispezione *periodica* e pulizia *sistematica* dei veicoli che escono *da un hangar o da* un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura; immediata sostituzione *dei contenitori* che presentano dispersione; verifica della presenza di contenitori rotti e scartati *per recuperare pellet residui* prima dello smaltimento o della riparazione; *ispezione, pulizia e* manutenzione *periodiche dei sistemi* di trattamento delle acque reflue;

Or. en

## Emendamento 368 Ska Keller

### Proposta di regolamento Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei *sistemi* di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia *periodiche* dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o *riparazione degli imballaggi* che presentano dispersione; verifica della presenza di pellet residui *negli imballaggi* o contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; manutenzione del sistema di trattamento

#### *Emendamento*

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei dispositivi di *contenimento e* raccolta; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei *dispositivi* di drenaggio e filtraggio delle acque meteoriche; ispezione *periodica* e pulizia *sistematica* dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione *dei contenitori* che presentano dispersione; verifica della presenza di pellet residui *nei* contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; *ispezione, pulizia e* manutenzione *periodiche* del

delle acque reflue;

sistema di trattamento delle acque reflue,  
*se del caso*;

Or. en

*Motivazione*

*È necessario specificare meglio diverse procedure indicate per il contenimento.*

**Emendamento 369**

**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione **degli imballaggi** che presentano dispersione; verifica della presenza di pellet residui negli imballaggi o contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue;

*Emendamento*

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione **dei contenitori** che presentano dispersione; verifica della presenza di pellet residui negli imballaggi o contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; **ispezione, pulizia e manutenzione periodiche** del sistema di trattamento delle acque reflue;

Or. en

**Emendamento 370**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono rimossi immediatamente per evitare dispersioni nell'ambiente, al più tardi al termine dell'operazione, e raccolti in un apposito contenitore. Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti.

*Emendamento*

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono rimossi immediatamente, **preferibilmente mediante pulizia con aspiratore ove possibile**, per evitare dispersioni nell'ambiente, al più tardi al termine dell'operazione, e raccolti in un apposito contenitore. **I metodi di bonifica devono essere adeguati all'ambiente e sensibili dal punto di vista ecologico, al fine di evitare ulteriori ripercussioni negative sulla biodiversità e sugli ecosistemi.** Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti **analogamente ai container danneggiati.**

Or. en

*Motivazione*

*La bonifica dovrebbe preferibilmente essere effettuata con aspiratori ove possibile.*

**Emendamento 371**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono **rimossi** immediatamente per evitare dispersioni nell'ambiente, **al più tardi al termine dell'operazione**, e raccolti in un **apposito** contenitore. Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono

*Emendamento*

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono **puliti con aspiratori** immediatamente **dopo l'operazione in corso** per evitare dispersioni nell'ambiente e raccolti in un contenitore **rigido, impermeabile, coperto ed etichettato**. Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati

recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti.

come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti ***nonché dei container danneggiati.***  
***In caso di dispersione di pellet nell'ambiente, i metodi di bonifica devono essere adeguati all'ambiente e sensibili dal punto di vista ecologico, al fine di evitare ulteriori danni e ripercussioni sulla biodiversità e sugli ecosistemi.***

Or. en

**Emendamento 372**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono rimossi immediatamente per evitare dispersioni nell'ambiente, al più tardi al termine dell'operazione, e raccolti in un apposito contenitore. Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti.

*Emendamento*

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono rimossi immediatamente per evitare dispersioni nell'ambiente, al più tardi al termine dell'operazione, e raccolti in un apposito contenitore ***rigido, impermeabile e sigillato.*** Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti ***unitamente ai container danneggiati.***

Or. en

**Emendamento 373**  
**Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 9 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che sono **imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente** devono adottare anche le misure seguenti:

*Emendamento*

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che **non** sono **microimprese** devono adottare anche le misure seguenti:

Or. en

*Motivazione*

*Il presente paragrafo riguarda l'obbligo di istituire corsi di formazione specifici per il personale che deve manipolare pellet di plastica. Si tratta di un aspetto essenziale del controllo dell'inquinamento, che dovrebbe pertanto essere applicato al maggior numero possibile di imprese.*

**Emendamento 374**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 9 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che **sono imprese di medie o grandi dimensioni e che** gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica **in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente** devono adottare anche le misure seguenti:

*Emendamento*

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica nell'anno civile precedente devono adottare anche le misure seguenti:

Or. en

**Emendamento 375**

**Deirdre Clune**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 9 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che sono imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi superiori a **1 000** tonnellate nell'anno civile precedente devono adottare anche le misure seguenti:

*Emendamento*

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che sono imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi superiori a **2 000** tonnellate nell'anno civile precedente devono adottare anche le misure seguenti:

Or. en

**Emendamento 376**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – punto 9 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) stabilire un programma di sensibilizzazione e di formazione, basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici dei dipendenti, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, le procedure di esecuzione, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet;

*Emendamento*

(b) stabilire un programma di sensibilizzazione e di formazione, ***ripetuto a intervalli regolari e*** basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici dei dipendenti, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, le procedure di esecuzione, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet;

Or. en

**Emendamento 377**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 1**

*Testo della Commissione*

(1) Per la prevenzione: verifica, ***durante e dopo le operazioni di carico e scarico***, della corretta rimozione dei pellet

*Emendamento*

(1) Per la prevenzione: ***etichette "pericolosi per l'ambiente" su tutti i container per lo stoccaggio e il trasporto;***

dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione **chiara** sulle prescrizioni relative allo **stivaggio**; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, **ad esempio** mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e **dei** contenitori, **integrata, se necessario, da un'adeguata sigillatura; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi**; pulizia **periodica dei vani di carico e** dei contenitori per **ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti**; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

**divieto di impilare i pallet**; verifica della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto **dopo la pulizia finale** prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; **etichettatura e** comunicazione **chiare e visibili** sulle prescrizioni relative allo **stoccaggio sicuro, sigillato e coperto; etichettatura, notifiche e disposizioni chiare e visibili per lo stoccaggio sicuro e protetto di contenitori che ospitano pellet trasportati su navi**; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e **la scelta di contenitori rigidi, impermeabili, a prova di manomissione e resistenti agli urti, anche in ambienti acquatici difficili**; pulizia e **controlli periodici del buono stato** dei contenitori **e dei rimorchi** per **prevenire la perforazione**; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

Or. en

## Emendamento 378

Ska Keller

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – punto 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, **ad esempio** mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, **integrata, se necessario, da**

##### *Emendamento*

(1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori **e degli imballaggi rigidi, non**

*un'adeguata sigillatura*; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia periodica dei vani di carico e dei contenitori per ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

*danneggiati, adeguatamente sigillati e resistenti allo strappo, all'acqua, agli urti e ai colpi, in grado di sopportare la degradazione anche in ambienti acquatici difficili; dispositivi di raccolta al di sotto dei punti critici di fuoriuscita*; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia periodica dei vani di carico e dei contenitori per ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità *dei container per il trasporto* e dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

Or. en

#### *Motivazione*

*Una fonte fondamentale di dispersione di pellet è il caricamento in sacchetti di plastica, che possono strapparsi troppo facilmente. Anziché utilizzare i sacchetti, è opportuno ricorrere ai contenitori rigidi.*

### **Emendamento 379** **João Albuquerque**

#### **Proposta di regolamento** **Allegato III – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da un'adeguata sigillatura; garanzia

##### *Emendamento*

(1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da un'adeguata sigillatura **rigida e**



dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia **periodica** dei vani di carico e dei contenitori per ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

**impermeabile**; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia e **controllo periodici del buono stato** dei vani di carico, dei contenitori e dei **rimorchi** per ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi. **Nel trasporto marittimo, i container dovrebbero essere stivati sottocoperta, quando possibile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti.**

Or. en

## **Emendamento 380**

**Nicolás González Casares, César Luena, Javi López**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da un'adeguata sigillatura; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia periodica dei vani di carico e dei contenitori per ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei

##### *Emendamento*

(1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da un'adeguata sigillatura; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; **posizionamento dei sistemi di geolocalizzazione dei container del carico**; pulizia periodica dei vani di carico e dei contenitori per ridurre al minimo la

vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

Or. en

## Emendamento 381

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

### Proposta di regolamento Allegato III – punto 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Per il contenimento e la bonifica: **se possibile**, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori **o sacchi** chiusi per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

#### *Emendamento*

(2) Per il contenimento e la bonifica: ***pulire sistematicamente i veicoli e le scarpe del personale all'interno e sostituire i container danneggiati prima che lascino il sito di carico, in caso di fuoriuscite durante il trasporto*** riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo), ***pulire con aspiratori il vano di carico*** e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori chiusi, ***rigidi e impermeabili, etichettati e a prova di manomissione*** per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, ***utilizzare apposite vaschette di raccolta e dispositivi di raccolta prima di*** aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare ***immediatamente*** comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

**Emendamento 382**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) Per il contenimento e la bonifica: *se* possibile, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori **o sacchi** chiusi per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

*Emendamento*

(2) Per il contenimento e la bonifica: ***ogniqualevolta*** possibile, ***sostituire gli imballaggi danneggiati prima che lascino il sito di carico; in caso di fuoriuscite durante il trasporto***, riparare ***immediatamente*** gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti ***in contenitori di ricambio o*** nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori chiusi, ***impermeabili e a prova di manomissione*** per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare ***immediatamente*** comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali ***e marittime*** internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

*Motivazione*

*Ogniqualevolta possibile, gli imballaggi danneggiati dovrebbero essere sostituiti prima che lascino i siti di carico. In caso di fuoriuscite durante il trasporto, l'imballaggio danneggiato dovrebbe essere riparato immediatamente.*

**Emendamento 383**  
**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) Per il contenimento e la bonifica: se possibile, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori *o sacchi* chiusi per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

*Emendamento*

(2) Per il contenimento e la bonifica: se possibile, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori chiusi, ***rigidi e impermeabili, etichettati e sigillati*** per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare ***immediatamente*** comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

Or. en

**Emendamento 384**  
**Nicolás González Casares, César Luena, Javier López**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) Per il contenimento e la bonifica: ***se possibile***, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in

*Emendamento*

(2) Per il contenimento e la bonifica: ***sostituire o*** riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in

contenitori o sacchi chiusi per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

contenitori o sacchi chiusi per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare **immediatamente** comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

Or. en

### **Emendamento 385**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – punto 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) Attrezzature a bordo: almeno un apparecchio di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio *scope, paletta e spazzola*, secchi, nastri per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi/*sacchetti di raccolta rinforzati*.

##### *Emendamento*

(3) Attrezzature a bordo: almeno un **telefono mobile, un** apparecchio di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio **appositi aspiratori portatili**, secchi, nastri **adesivi** per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi **rigidi, etichettati e a prova di manomissione per il corretto smaltimento di pellet recuperati**.

Or. en

### **Emendamento 386**

**Ska Keller**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) Attrezzature a bordo: almeno un apparecchio di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio scope, **paletta e spazzola, secchi**, nastri per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi/**sacchetti di raccolta rinforzati**.

*Emendamento*

(3) Attrezzature a bordo: almeno un **telefono mobile, un** apparecchio di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio **appositi aspiratori portatili**, scope, nastri **adesivi** per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi **rigidi, etichettati e a prova di manomissione per il corretto smaltimento di pellet recuperati**.

Or. en

**Emendamento 387**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) Stabilire un programma di sensibilizzazione e di formazione, ripetuto a intervalli regolari e basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici dei dipendenti, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, le procedure di esecuzione, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet.**

Or. en

**Emendamento 388**

**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) Stabilire le procedure per informare i subappaltatori sulle**

*procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni.*

Or. en

*Motivazione*

*In caso di ricorso a subappaltatori, è necessario stabilire procedure per garantire adeguate informazioni sugli stessi.*

**Emendamento 389**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Misure da adottare e attrezzature specificamente applicabili al trasporto marittimo.*

Or. en

**Emendamento 390**

**Catherine Chabaud, Martin Hojsik, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wieszik, Max Orville, Pascal Canfin**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) Lo speditore dovrebbe contenere, pulire e non disperdere i pellet nell'acqua quando pulisce l'area di imbarco, il ponte, la stiva o il container usato per la spedizione. Non dovrebbe immagazzinare pellet in container in cattivo stato ed evitare sporgenze che potrebbero strappare sacchi e scatole e dovrebbe immagazzinare i container nella stiva e non sul ponte. Lo speditore dovrebbe*

*indicare chiaramente la presenza di pellet in un container per poterlo etichettare come container che trasporta merci pericolose.*

Or. en

*Motivazione*

*Ispirandosi alla raccomandazione del programma Operation Clean Sweep® (OCS), alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) del 1992 e nel quadro della dichiarazione di pianificazione navale prevista dalla Convenzione SOLAS, nonché dalla parte 3 del Codice IMDG ivi allegata, l'emendamento mira a far sì che i container che trasportano pellet di plastica richiedano una manipolazione specifica in considerazione del pericolo per la salute umana e l'ambiente in caso di fuoriuscita o dispersione nell'oceano.*

**Emendamento 391**

**Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Anja Hazekamp**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) Stabilire le procedure per informare i subappaltatori sulle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni.*

Or. en

**Emendamento 392**

**Ska Keller, Ana Miranda**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ALLEGATO III BIS**

**ULTERIORI AZIONI SPECIFICHE  
PER I VETTORI MARITTIMI DELL'UE  
E DEI PAESI TERZI**



**1. È vietato il trasporto di pellet alla rinfusa.**

**2. Le informazioni sul trasporto individuano chiaramente, in aggiunta alle informazioni sul carico richieste dalla regola SOLAS VI/2, i container contenenti pellet di plastica. Inoltre, lo speditore integra le informazioni sul carico con una speciale richiesta di stivaggio che imponga lo stivaggio indicato al punto 3.**

**3. I container contenenti pellet di plastica dovrebbero essere adeguatamente stivati e chiusi saldamente in modo da ridurre al minimo i rischi per l'ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave e delle persone a bordo. In particolare, i container contenenti pellet di plastica dovrebbero essere stivati sottocoperta, ogniqualvolta ragionevolmente praticabile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Il trasporto marittimo è un'importante forma di trasporto di pellet di plastica. Gli incidenti marittimi possono provocare ingenti fuoriuscite di pellet di plastica poiché un singolo container marittimo contiene più di un miliardo di pellet di plastica. Pertanto, un tonnellaggio relativamente esiguo può già determinare un inquinamento importante. La situazione è ancora più grave nel caso di spedizioni alla rinfusa. In linea con gli accordi pertinenti nel contesto dell'IMO, è opportuno vietare il trasporto alla rinfusa (MEPC, 3-7 luglio 2023). Inoltre, le raccomandazioni di cui si prevede l'adozione da parte dell'IMO nell'aprile 2024 dovrebbero essere già inserite nel presente regolamento.*

**Emendamento 393**  
**Ska Keller**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ALLEGATO IV BIS**

**MODULO PER LA COMUNICAZIONE  
DELLE DISPERSIONI DI PELLETTI DI  
PLASTICA**

***Luogo dell'incidente: [casella di testo]***

***Data dell'incidente: [data]***

***Orario dell'incidente: [orario]***

***Tipo di impianto (specificare): [casella di  
testo]***

***Luogo della dispersione:***

***[ ] Zona di produzione***

***[ ] Zona di master batching e  
compounding***

***[ ] Zona di conversione***

***[ ] Zona di deposito***

***[ ] Zona di imballaggio o reimballaggio***

***[ ] Zona di pulizia***

***[ ] Trasporto (specificare il mezzo di  
trasporto): [casella di testo]***

***Descrizione della dispersione di pellet,  
incluso il tipo di polimero: [casella di  
testo]***

***Quantità stimata di pellet dispersi:  
[casella di testo – quantità stimata,  
indicazione della metodologia utilizzata]***

***Causa della dispersione:***

***[ ] Malfunzionamento delle attrezzature***

***[ ] Errore umano***

***[ ] Fattori ambientali o meteorologici  
(specificare): [casella di testo]***

***[ ] Altro (specificare): [casella di testo]***

***Azioni immediate intraprese: [casella di  
testo]***

***Misure di bonifica:***

***[ ] Aspirazione***

***[ ] Materiali assorbenti***

***[ ] Contenimento***

***[ ] Smaltimento***

*Valutazione dell'impatto ambientale:*

*[ ] Contaminazione del suolo*

*[ ] Contaminazione delle acque*

*[ ] Qualità dell'aria*

*[ ] Impatto sulla fauna selvatica*

*[ ] Azioni di riparazione necessarie:  
[casella di testo]*

*Informazioni sul testimone (se applicabile): Nome: [casella di testo]*

*Numero di contatto: [casella di testo]*

*Indirizzo e-mail: [casella di testo]*

*Reporting person/responsabile: Nome:  
[casella di testo]*

*Posizione: [casella di testo]*

*Numero di contatto: [casella di testo]*

*Indirizzo e-mail: [casella di testo]*

*Allegati (ad esempio foto, relazioni):  
[Caricamento file]*

*Altre osservazioni: [casella di testo]*

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno stabilire un modulo standard per la comunicazione delle dispersioni.*

**Emendamento 394**

**João Albuquerque**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**MODULO PER IL MONITORAGGIO  
DELLE DISPERSIONI**

**Modulo di monitoraggio delle dispersioni  
di pellet**

**Data dell'incidente: [data]**

**Orario dell'incidente: [orario]**

**Luogo della dispersione:**

**[ ] Zona di produzione**

**[ ] Zona di deposito**

**[ ] Zona di fabbricazione**

**[ ] Trasporto**

**Descrizione della dispersione di pellet,  
incluso il tipo di polimero:**

**[casella di testo]**

**Quantità stimata di pellet dispersi:**

**[ ] Piccola (fino a 1 kg)**

**[ ] Media (da 1 kg a 10 kg)**

**[ ] Grande (più di 10 kg)**

**[casella di testo – quantità stimata sulla  
base della metodologia standardizzata di  
cui all'articolo 13]**

**Causa della dispersione:**

**[ ] Malfunzionamento delle attrezzature**

**[ ] Errore umano**

**[ ] Fattori ambientali o meteorologici  
(specificare): [casella di testo]**

**[ ] Altro (specificare): [casella di testo]**

**Azioni immediate intraprese:**

**[casella di testo]**

**Misure di bonifica:**

**[ ] Dispersione**

**[ ] Aspirazione**

**[ ] Materiali assorbenti**

**[ ] Contenimento**

**[ ] Smaltimento**

**Valutazione dell'impatto ambientale:**

**[ ] Contaminazione del suolo**

**[ ] Contaminazione delle acque**

**[ ] Qualità dell'aria**

**[ ] Impatto sulla fauna selvatica**

***Azioni di ripristino necessarie:***

***[casella di testo]***

***Informazioni sul testimone (se applicabile):***

***Nome: [casella di testo]***

***Numero di contatto: [casella di testo]***

***Indirizzo e-mail: [casella di testo]***

***Reporting person/responsabile:***

***Nome: [casella di testo]***

***Posizione: [casella di testo]***

***Numero di contatto: [casella di testo]***

***Indirizzo e-mail: [casella di testo]***

***Allegati (ad esempio foto, relazioni):***

***[Caricamento file]***

Or. en